



*Autorità Nazionale Anticorruzione*

## Consultazione pubblica

### Bando-tipo n. 3

#### Schema di disciplinare di gara

**Procedura aperta per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore ad € 100.000 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**

### Osservazioni pervenute

## SOMMARIO

AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE E SOCIETÀ PUBBLICHE	3
1. Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Atena Lucana, Polla e Auletta (C.U.C.-A.P.A.)	3
2. Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.	4
3. ITACA - Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale	6
ASSOCIAZIONI ED ENTI DI CATEGORIA	12
4. ACCREDIA- Ente italiano di accreditamento	12
5. OICE – Legacoop Produzione & Servizi	13
6. Ordine Ingegneri Provincia di Perugia	16
7. Conformia - Associazione Organismi Certificazione Ispezione Prova e Taratura	17
8. Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo	18
9. Rete Professioni Tecniche	20
10. UNITEL - Unione Nazionale Italiana Tecnici Enti Locali	21
ALTRI ENTI E OPERATORI ECONOMICI	22
11. VPE S.r.l.	22
12. Green Building Council Italia	22
CONTRIBUTI TRASMESSI A TITOLO PERSONALE	24
13. Alessio Cisotto	24
14. Anonimo	24
15. Daniela Albonetti	24
16. Giuseppe Mattera	26
17. Michela Panziera	26
18. Massimiliano Scuro	28
ALLEGATO	29

## AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE E SOCIETÀ PUBBLICHE

### 1. Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Atena Lucana, Polla e Auletta (C.U.C.-A.P.A.)

#### Rif. 3. Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti

In detto articolo il bando prevede che, nella tabella 1, vengano riportate le prestazioni oggetto di affidamento specificando quelle principali e quelle secondarie.

Atteso che ai sensi dell'art. 48-2° comma del Codice è definito:

a) Raggruppamento di Tipo Verticale - quello in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi indicati come principali, anche in termini economici ed i mandanti eseguono i servizi indicati come secondari;

b) Raggruppamento di Tipo Orizzontale - quello in cui mandatario e mandanti eseguono il medesimo tipo di prestazione (sia principali che secondarie);

anche ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione di cui al successivo art. 7.3 lett h) ed i) [servizi e servizi di punta], relativamente a procedure in cui il corrispettivo è determinato con riferimento a più categorie ed ID opere del D.M. 17/06/2016 (cosa molto frequente) è opportuno che per l'individuazione della prestazione principale non sia fatta con riferimento alla tipologia di prestazione (progettazione, direzione lavori, collaudo, coordinamento della sicurezza), ma venga fatta con riferimento alle categorie ed ID dello stesso D.M. 17/06/2016, considerando prestazione principale quella categoria ed ID dei lavori di maggiore importo e secondarie quelle riferibili alle altre categorie ed ID.

Tale orientamento è stato già condiviso dall'AVCP con parere di precontenzioso n. 122 del 06/06/2014 e determina n. 5/2010 e dall'ANAC con determina n. 4/2015.

#### Rif. 7. Requisiti speciali e mezzi di prova

Con riferimento ai requisiti di partecipazione di cui all'art. 7.3 lett. h) e i), si ritiene che sarebbe opportuno specificare che la S.A. ai fini del raggiungimento dell'importo minimo previsto dal bando di gara per ciascuna categoria e ID delle opere previste, possa prevedere un fattore di ponderazione (compreso tra 0 ed 1) dei servizi effettivamente svolti (progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, C.S.P., C.S.E., collaudo, verifica progettazione etc). La previsione di detti fattori ponderali (in tal senso delibera ANAC n. 549 del 11/05/2016), consente alla S.A. di meglio valutare l'esperienza professionale dell'operatore economico evitando che chi ha svolto ad esempio la sola progettazione preliminare, venga equiparato come servizi, a parità di categoria e ID, alla stregua di chi ha invece svolto i 3 livelli di progettazione e la direzione lavori.

Con riferimento ai requisiti di partecipazione di cui all'art. 7.3 lett. h) e i), si ritiene che sarebbe opportuno prevedere che laddove il servizio pregresso prestato, sia stato svolto come componente di un raggruppamento temporaneo (RTP), vadano considerati con riferimento alla quota percentuale di partecipazione allo stesso raggruppamento. Ciò eviterebbe che ogni componente possa usufruire per intero del requisito di qualificazione in capo al RTP, godendo di un notevole vantaggio rispetto a chi ha svolto il medesimo servizio singolarmente. In tal senso parere prec. ANAC n. 549 del 11/05/2016.

All'ultimo periodo dell'art. 7.4, laddove si fa riferimento ai requisiti del personale (art. 7.3 lett. k)) per i raggruppamenti temporanei, viene specificato che detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Si evidenzia che tale disposizione non è applicabile nel caso di raggruppamenti temporanei costituiti esclusivamente da singoli professionisti, dove la mandataria (1 unità tecnica) non può garantire il requisito in maniera maggioritaria (cfr determina ANAC 04/2015)

#### Rif. 9. Subappalto

Con riferimento al subappalto è previsto che il concorrente, volendo far ricorso a detto istituto, debba indicare obbligatoriamente una terna di subappaltatori.

L'art. 105 comma 6 del Codice prevede tale obbligo solo per appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35, pertanto, si ritiene che per importi inferiori a detta soglia tale obbligo non dovrebbe sussistere.

#### Rif. 23. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

Con riferimento all'art. 23, laddove è previsto che prima dell'aggiudicazione vada richiesto all'aggiudicatario di caricare sul sistema AVCPass i documenti a comprova dei requisiti generali e di quelli di capacità economica-

finanziaria e capacità tecnica-professionale di cui all'art. 83 del Codice, (sulla scorta dell'esperienza nell'espletamento di dette procedure) è opportuno precisare che da detti documenti o certificazioni devono emergere con chiarezza: gli importi delle categorie e destinazioni funzionali relative alle prestazioni svolte e nel caso di committenti privati che le opere siano state in concreto realizzate (come previsto dall'art. 7 ultimo capoverso della Nota illustrativa Bando tipo n. 3).

## **2. Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.**

### **Rif. 1. Premesse**

Si formula la seguente osservazione:

1) DENOMINAZIONE DEL RUP: potrebbe essere opportuno integrare la denominazione del RUP mediante l'aggiunta dell'aggettivo

"unico", al fine di non ingenerare confusione con il diverso ruolo di responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31, co. 1, secondo

periodo, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nominato dalle stazioni appaltanti che ricorrano ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle

centrali di committenza.

### **Rif. 2. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni**

Si formula la seguente osservazione:

1) PAR. 2.1: PATTO DI INTEGRITA'/PROTOCOLLO DI LEGALITA': potrebbe essere opportuno suggerire alle stazioni appaltanti di

prevedere, all'interno del disciplinare, i riferimenti ai patti di integrità o ai protocolli di legalità solo previa verifica della presenza,

all'interno della definizione di "filiera delle imprese" ivi contenuta, dei soggetti incaricati dei servizi di ingegneria o di architettura (taluni patti o protocollo, invero, non menzionano espressamente tali soggetti all'interno della filiera delle imprese, pertanto potrebbe essere oggetto di contestazione l'applicazione delle clausole ivi contenute).

### **Rif. 3. Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti**

i formulano le seguenti due osservazioni:

1) CONCORSO DI PROGETTAZIONE O DI IDEE: potrebbe essere opportuno suggerire alle stazioni appaltanti di motivare il mancato esperimento del concorso di idee o del concorso di progettazione, tenuto conto del disposto dell'art. 23, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale è possibile affidare mediante la procedura di cui all'art. 24, co. 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016 solo i servizi di progettazione che non riguardino lavori rientranti nella definizione di cui al primo periodo della citata disposizione; si formula tale osservazione anche alla luce del contributo fornito dall'unità operativa speciale ANAC nel corso dell'esercizio della vigilanza collaborativa in applicazione del Protocollo avente ad oggetto le procedure connesse alla realizzazione della bonifica ambientale e della rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio; 2) COSTI DELLA SICUREZZA DA INTERFERENZE E ONERI DI SICUREZZA AZIENDALI: potrebbe essere opportuno estendere l'obbligo (ora limitato al solo servizio di direzione dei lavori), gravante in capo alla stazione appaltante, di indicare i costi della sicurezza da interferenze nonché quello (parimenti limitato al solo servizio di direzione dei lavori), gravante in capo ai concorrenti, di indicare i propri oneri di sicurezza aziendali, anche nel caso di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e, in generale, per ogni servizio di ingegneria da svolgere presso il luogo in cui si eseguiranno i lavori.

### **Rif. 4. Durata dell'appalto e opzioni**

Si formula la seguente osservazione:

1) PAR. 4.2: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI: potrebbe essere opportuno chiarire la corretta applicazione della procedura da adottare nel caso in cui la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà prevista dall'art. 157, co. 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 per affidare l'incarico di direzione dei lavori al medesimo soggetto già incaricato della progettazione: in particolare, potrebbe essere opportuno

confermare che il valore stimato dell'appalto avente ad oggetto la sola progettazione sia rappresentato esclusivamente dall'importo della prestazione concretamente affidata (ossia la sola progettazione) e che il valore dell'attività di direzione dei lavori (da indicare nel bando, a mero scopo dichiarativo, riservandosi la facoltà di affidare al medesimo progettista anche questa attività, con diversa e successiva procedura) non confluisca nel valore stimato dell'appalto di progettazione, ma debba essere tenuto in conto solo per individuare la procedura da applicare nell'affidamento della progettazione (aperta o negoziata, sommando fittiziamente i due importi). Milita a favore di tale ipotesi l'interpretazione letterale dell'articolo 157, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (che, riferendosi all'affidamento della direzione dei lavori, definisce tale affidamento quale "diretto", lasciando, così, presumere che la direzione dei lavori sia affidata mediante una diversa procedura, successiva a quella di affidamento della progettazione, e recante, quindi, un diverso CIG), che riproduce il disposto dell'art. 91, co. 6, dell'abrogato D.Lgs. n. 12 aprile 2006, n. 163. Peraltro, l'art. 23, co. 11, del D.Lgs. n. 50/2016, non contenendo la medesima specificazione ("diretto"), sembra riferirsi al diverso caso in cui il contratto affidi, congiuntamente alla progettazione, la direzione dei lavori in via opzionale (e, pertanto, il relativo importo confluisce nel valore stimato dell'appalto).

#### **Rif. 5. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione**

Si formula la seguente osservazione:

1) PROFESSIONISTI DIVERSI DAL GEOLOGO: potrebbe essere opportuno precisare se l'obbligo di prevedere la presenza di un geologo

nelle forme indicate nel bando-tipo, si estenda anche ai professionisti incaricati di redigere le relazioni specialistiche diverse dalla relazione geologica; si rinvia, al riguardo, all'osservazione formulata con riferimento al successivo punto n. 9 (SUBAPPALTO).

#### **Rif. 6. Requisiti generali**

Si formula la seguente osservazione:

1) REQUISITI DELLO STAFF DI PROGETTAZIONE: potrebbe essere opportuno precisare se i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (nonché il conseguente obbligo dichiarativo) siano estesi anche ai professionisti incaricati di svolgere i servizi di

ingegneria, ancorché non ricadenti nell'ambito di applicazione, dal punto di vista soggettivo, dell'articolo 80, co. 3, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 (anche alla luce di quanto affermato dal TAR Piemonte, Sez. I, 6 marzo 2014, n. 383, seppur con riferimento alla fattispecie di appalto integrato sotto la vigenza del D.Lgs. n. 163/2006). Qualora le cause di esclusione citate si intendano riferite anche allo staff di progettazione, i nominativi dei singoli professionisti andranno indicati all'interno della documentazione amministrativa (cfr. osservazioni al punto n. 7).

#### **Rif. 7. Requisiti speciali e mezzi di prova**

Si formulano le seguenti otto osservazioni, alla luce delle quali potrebbe essere opportuno precisare:

1) PAR. 7.2: a) FATTURATO GLOBALE MEDIO ANNUO: l'applicabilità di tale requisito, ancorché non previsto nelle Linee guida n. 1; b) COPERTURA ASSICURATIVA: come la copertura richiesta ai fini della partecipazione si distingue da quella richiesta ai sensi dell'art. 24, co. 4, del D.Lgs. n. 50/2016 (anche alla luce di TAR Lombardia - Brescia, Sez. I, n. 282); si chiede, altresì, di confermare, anche alla luce del par. 13 della nota illustrativa, che, alla stipula del contratto, il progettista non dovrà produrre il mero impegno ma la copertura contenente l'estensione comprendente i lavori da progettare; 2) PAR. 7.3: a) PERSONALE: se il requisito di cui al par. 2.2.2.1, lett. e), delle Linee guida n. 1 ("numero di unità minime di tecnici") debba intendersi sostituito dal requisito di cui all'art. 7.3, lett. k), del bando-tipo ("personale tecnico"); c) UNITA' STIMATE: se il possesso delle unità stimate per l'esecuzione dell'incarico debba intendersi requisito di partecipazione ovvero requisito di esecuzione e se sia corretto indicare i nominativi di tali unità all'interno della documentazione amministrativa; 3) PAR. 7.4: a) ISCRIZIONE ALL'ALBO: che il requisito (che deve essere posseduto dal RTP nel suo complesso) deve essere posseduto dal mandante che eseguirà la prestazione per la cui esecuzione il requisito è richiesto; che, in caso di RTP verticale, se il requisito riguarda l'esecuzione della categoria di progettazione principale, questo deve essere posseduto dal mandatario; b) COPERTURA ASSICURATIVA: il perché la copertura sia "annua" (diversamente dalla richiesta ex art. 7.3, lett. g)]; c) PUNTO 7.3 lett. h) E i): che, in caso di RTP verticale, il requisito deve essere posseduto dal mandatario nella categoria di progettazione principale; d) PERSONALE: come valutare il requisito in caso di RTP composto contemporaneamente da società e liberi professionisti.

### **Rif. 9. Subappalto**

Si formula la seguente osservazione:

1) **RELAZIONI SPECIALISTICHE:** potrebbe essere opportuno precisare se il divieto si estenda alle relazioni specialistiche di cui all'art. 26, co. 1, del d.P.R. n. 207/2010, diverse dalla relazione geologica: invero, l'art. 31, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (che riproduce il disposto dell'art. 91, co. 2, del D.Lgs. n. 163/2006) esclude solo la relazione geologica dagli "elaborati specialistici" per i quali non vige il divieto di subappalto; assunto che, per "elaborati specialistici", la norma pare riferirsi alle richiamate "(r)elazioni tecniche e specialistiche" ex art. 26 del d.P.R. n. 207/2010, nel cui genus è ricompresa la relazione geologica (diversamente non si comprenderebbe il riferimento a tale elaborato), l'interpretazione letterale della norma lascia presumere che le relazioni specialistiche diverse dalla relazione geologica possano essere affidate a un soggetto diverso dal progettista; tuttavia la deliberazione ANAC n. 316 del 20/12/2007 ha precisato che "(p) er elaborati specialistici (...) sottratti al divieto di subappalto (...) devono intendersi gli elaborati afferenti a competenze specialistiche diverse da quelle necessarie per lo svolgimento della prestazione principale. Pertanto, in caso di incarico di sistemazione idrologica, la verifica idrologica, in quanto attività elaborativa intrinsecamente connessa allo svolgimento dell'incarico principale, non può essere subappaltata allo scopo di rendere accessibile l'incarico principale a professionalità diverse da quelle ad esso deputate". Inoltre un risalente parere del Consiglio di Stato (Sez. II, 12/11/2003, n. 1855/2003), nell'ammettere la scorporabilità di talune attività, affidabili a un soggetto diverso dal progettista, operava una distinzione tra attività progettuale e "prestazioni ad essa accessorie(...)materiali e non creative od elaborative", tra le quali quindi non paiono comprese le relazioni ex art. 26, co. 1, del d.P.R. 207/2010, poiché opere dell'ingegno.

### **Rif. 10. Garanzia provvisoria**

Si formula la seguente osservazione:

1) **SERVIZI DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE:** potrebbe essere opportuno precisare se ai servizi di verifica della progettazione (alle cui procedure di affidamento si applicano, ai sensi della parte VII, paragrafo 2.2, delle linee guida ANAC n. 1, le regole previste per l'affidamento dei servizi di ingegneria), sia applicabile la deroga di cui all'art. 93, co. 10, del D.Lgs. n. 50/2016.

### **Rif. 15. Contenuto della busta A - documentazione amministrativa**

i formulano le seguenti due osservazioni:

1) **INDICAZIONE DEI PROFESSIONISTI:** potrebbe essere opportuno precisare se l'indicazione dei professionisti che svolgeranno la prestazione, richiesta ai sensi dell'articolo 24, co. 5, del D.Lgs. n. 50/2016, debba essere contenuta all'interno della documentazione amministrativa (qualora ad essi si applichino le cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e/o qualora l'obbligo di indicare i professionisti debba intendersi requisito di partecipazione ovvero requisito di esecuzione: a tal proposito, si rinvia alle osservazioni formulate relativamente ai punti nn. 6 e 7 del bando-tipo), oltretutto nell'offerta tecnica; 2) **PAR. 15.3.2:** potrebbe essere opportuno aggiungere un punto relativo alla documentazione da produrre nel caso in cui il concorrente sia un consorzio stabile.

### **Rif. 16. Contenuto della busta B - offerta tecnica**

Si formula la seguente unica osservazione:

1) **CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA:** potrebbe essere opportuno rendere coerente il contenuto dell'offerta tecnica con quanto richiesto dalla parte VI, paragrafo 2.4, lett. e), delle Linee guida ANAC n. 1.

### **Rif. 17. Contenuto della busta C - offerta economica**

Si formula la seguente unica osservazione:

- 1) **ONERI DELLA SICUREZZA AZIENDALI:** si rinvia all'osservazione n. 2 formulata con riferimento al punto n. 3 del bando-tipo.

## **3. ITACA - Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale**

### **Rif. Nota Illustrativa**

- Al paragrafo 3, nel quale si definisce l'ambito di applicazione del bando tipo (rectius: disciplinare), si fa rientrare, tra i servizi attinenti all'architettura ed ingegneria ed altri servizi tecnici, anche il servizio afferente alla direzione dell'esecuzione. Si suggerisce di esplicitare che si tratta della figura di direttore dell'esecuzione per i servizi tecnici, dunque esercente una professione regolamentata ai sensi dell'art. 3 della Direttiva 2005/36 CE, in analogia alla previsione concernente il RUP ex art. 31, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016. Ciò al fine di evitare possibili confusioni con la figura del direttore dell'esecuzione *tout court*, riferita all'ambito più generale dei contratti per forniture e servizi.
- A p.6 *"si sottolinea che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 2 ultimo periodo, del d. l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il corrispettivo non deve determinare un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali previgenti"*. Tale ultimo periodo prevede che *"I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto"*. Nell'abrogato D.M. 143/2013 tale prescrizione era riportata in modo identico all'art. 1, comma 4, che così recitava *"Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il corrispettivo non deve determinare un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto-legge"*. Nell'attuale D.M. 17 giugno 2016, al contrario, tale previsione non è più riportata e, quindi, parrebbe che non sussista più tale obbligo di comparazione. Considerato che è prevista l'approvazione, dopo tre mesi dall'entrata in vigore del D.M. relativo ai contenuti della progettazione, di un nuovo D.M. tariffe (art. 1, comma 4, D.M. 17 giugno 2016), si verificherebbe il paradosso di dover confrontare anche le nuove tariffe con quelle precedenti l'entrata in vigore del D.L. 1/2012.
- In merito al punto 5 del disciplinare tipo (soggetti ammessi e condizione di partecipazione) si fa riferimento alla necessità per le stazioni appaltanti, in caso di affidamento di incarichi relativi a interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, di integrare l'elenco dei soggetti ammessi alla gara con i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. a), del Codice. Tuttavia, questa previsione vale per le gare di lavori e non per quelle attinenti ai servizi di ingegneria e architettura.

## **Disciplinare**

### **Rif. 1. Premesse**

L'oggetto del bando tipo recita "Gara europea a procedura aperta". Trattandosi di importi pari o superiori a 100.000 Euro, quindi anche sotto soglia europea, sarebbe opportuno modificare tale dicitura inserendo la relativa opzione. Ciò rileva, nella sostanza, anche per la parte relativa alla disciplina della terna dei subappaltatori (vedi punto n. 9).

### **Rif. 2. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni**

Niente da segnalare

### **Rif. 3. Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti**

In riferimento all'importo posto a base di gara si afferma che esso *"è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA"*. Ciò è in contrasto con l'art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 secondo cui *"il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore"*. Non si è a conoscenza della presenza di disposizioni particolari che, a differenza di quanto avviene per tutti gli altri affidamenti, sottrarrebbero dall'importo a base di gara gli oneri previdenziali ed assistenziali, dunque manca la base normativa per tale previsione. Tale sottrazione avrebbe inoltre un'incidenza diretta sulla determinazione dell'importo e della procedura, quindi sulla disciplina applicabile. Si chiede quindi, laddove tale esclusione derivi da una previsione normativa ad hoc per tale settore, di esplicitarlo in maniera espressa o in alternativa di modificare la dizione del bando tipo sottraendo dall'importo solo l'IVA come previsto dall'art. 35 del Codice.

Per quanto attiene alla previsione relativa ai casi di incarichi di Direzione Lavori, nello schema di disciplinare si prevede da parte della stazione appaltante l'indicazione degli *"oneri per la sicurezza da interferenze"*, con conseguente indicazione degli oneri per la sicurezza aziendale da parte dell'operatore economico, inserendo di fatto una modifica alla normativa e ingenerando dubbi interpretativi riguardo alla esclusione – espressamente prevista dall'art. 95,

comma 10, del Codice – della quantificazione degli oneri aziendali per i servizi di natura intellettuale. Dal momento che i servizi di ingegneria e architettura sono assimilati ai servizi di natura intellettuale, l'esclusione dovrebbe valere anche per il Direttore dei lavori. In caso contrario, si chiede come mai non siano state previste analoghe disposizioni per altre figure, come ad esempio quella del collaudatore in corso d'opera.

Seguendo lo schema del disciplinare tipo, all'obbligo di indicare nel bando di gara la prestazione principale e quella secondaria, di cui all'art. 48, comma 2, del Codice, si assolve indicando il tipo di servizio (Progettazione, D.L., Coordinamento della sicurezza, ecc.). Si tratta di una contraddizione con precedenti interpretazioni dell'Autorità: infatti, nel Parere ANAC n. 122 del 06/06/2014 si legge che *"nei bandi ed avvisi per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria, all'onere di specificazione dell'attività principale e delle attività secondarie può assolversi anche mediante la mera individuazione delle classi e categorie di progettazione, con i relativi importi"*.

Occorre poi considerare la difficoltà di computare i requisiti per i servizi c.d. tecnici, la cui natura non consente una classificazione così netta fra prestazione principale e secondaria, essendo possibile – a differenza di quanto accade per la gare di lavori – la compresenza di più servizi (ad es: progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza) e più classi/categorie di opere.

Inoltre, anche all'interno di una stessa prestazione, potrebbe darsi lo svolgimento della stessa da parte di soggetti diversi. Laddove si accedesse ad una classificazione in presenza di un servizio di progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori (dove la prestazione principale è la progettazione e secondarie sono le restanti due), i requisiti andrebbero distinti in termini di importo per le tre categorie di prestazioni, ma poi dovremmo comunque consentire che per la prestazione principale attinente alla progettazione, che comprenda più categorie di opere, i professionisti possano partecipare con un raggruppamento orizzontale o verticale ovvero ripartendosi la progettazione delle diverse categorie in relazione alla diversa competenza, coprendo quindi i requisiti in maniera diversa.

Strettamente collegato al punto precedente, vi è poi il problema della qualificazione in caso di RTP: infatti, gli obblighi di qualificazione ed esecuzione sono considerati in maniera analoga a quanto si fa negli appalti di lavori pubblici. Però, mentre in questi ultimi vi è corrispondenza tra categoria nella quale ci si qualifica e prestazione svolta (chi si qualifica in OG1 poi eseguirà le lavorazioni in tale categoria), per i servizi tecnici, al contrario, si possono avere prestazioni che richiedono la qualificazione in tutte le categorie progettuali. Si consideri, ad esempio, la seguente ipotesi:

Affidamento di Progettazione esecutiva (importo 50.000 Euro)

e Direzione lavori (importo 24.000 Euro)

Importo dei lavori 1.000.000 Euro

suddivisi nelle seguenti classi e categorie

E.08 400.000 (principale);

IA.01 340.000 Euro;

V.02 260.000 Euro.

Nel caso di RTP verticale puro, l'ANAC sostiene che *"il possesso dei requisiti in misura maggioritaria in capo alla mandataria si applica solo nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale o misto (per la subassociazione orizzontale), mentre, nel caso di raggruppamento verticale puro è sufficiente che ogni concorrente possieda i requisiti per la parte della progettazione che intende eseguire (cfr. Parere Anac del 6 giugno 2016, n. 122; Id. Determinazione del 10 ottobre 2012, n. 49)"*, cfr. Delibera ANAC 431 del 27 aprile 2017.

Dunque, seguendo l'esempio, un RTP verticale è qualificato correttamente se Alfa ha i requisiti per E.08, Beta per IA.01 e V.02 e, nel gruppo di lavoro, Alfa esegue la Progettazione esecutiva e Beta la Direzione lavori.

Ciò però non risponde a quanto previsto in tema di qualificazione, in quanto Alfa, che esegue la progettazione, deve avere esperienza per tutte e tre le categorie altrimenti si troverebbe a progettare su aspetti di cui non ha esperienza e quindi potrebbe avere la necessità di svolgere l'attività di progettazione insieme ad altri professionisti che hanno esperienza di progettazione nelle altre categorie di opere. Beta, da parte sua, dovendo svolgere l'attività

di direzione lavori per tutta l'opera, dovrebbe avere esperienza di direzione lavori per tutte e tre le categorie di opere.

In considerazione della peculiarità dell'oggetto della procedura di affidamento, quindi, per consentire la necessaria flessibilità derivante da questa tipologia dei servizi, si suggerisce di non prevedere la distinzione fra prestazione principale e secondaria e lasciare ai RTP la possibilità di ripartirsi la prestazione fra gli stessi, valutando il possesso dei requisiti in modo globale e richiedendo comunque alla capogruppo di coprire i requisiti in misura maggioritaria.

Ossia, sempre seguendo l'esempio sopra fatto:

Alfa (capogruppo) e Beta (mandante), ai fini dei requisiti, apportano i servizi per tutte e tre le classi e categorie di opere e per gli importi sommando i propri requisiti. Alfa apporta i requisiti in misura maggioritaria prendendo a riferimento la somma degli importi delle tre classi e categorie di opere ed entrambe eseguono la prestazione ripartendosi fra progettazione e direzione lavori.

In alternativa, laddove si ritenga di dover necessariamente mantenere la distinzione fra prestazione principale e secondaria, si suggerisce di introdurre la previsione di una disciplina più flessibile che consenta agli operatori economici, in presenza di più prestazioni come ad es. progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, di qualificarsi applicando la disciplina dei raggruppamenti orizzontali o verticali all'interno di ognuna delle prestazioni sulla base della ripartizione delle attività fra gli stessi e con requisiti calibrati in relazione ai diversi importi delle tre prestazioni.

Questo, nell'esempio fatto prima, porterebbe a quanto segue:

Alfa, che esegue la progettazione, deve qualificarsi dimostrando di aver svolto progettazione di lavori o gli altri servizi per tutte e tre le classi e categorie e per gli importi indicati, o da solo o in un RTP con più professionisti, apportando requisiti in misura maggioritaria calcolata sull'insieme dei servizi apportati; Beta, che esegue la direzione lavori, deve qualificarsi dimostrando di avere svolto servizi per tutte e tre le classi e categorie e per gli importi indicati o da solo o in RTP con più professionisti.

Questa previsione potrebbe tuttavia portare ad un innalzamento dei requisiti richiesti, in quanto gli stessi sono calibrati non sull'importo dell'affidamento – ovvero 50.000 Euro per progettazione e 24.000 Euro per DL – ma sull'importo lavori, con conseguente incidenza sulla possibilità di partecipazione da parte degli operatori.

#### **Rif. 4. Durata dell'appalto e opzioni**

Niente da segnalare.

#### **Rif. 5. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione**

Niente da segnalare.

#### **Rif. 6. Requisiti generali**

Si suggerisce di esplicitare, in caso di raggruppamento, l'esonero del giovane professionista dal presentare relativa dichiarazione.

#### **Rif. 7. Requisiti speciali e mezzi di prova**

Non è chiara la ragione per cui si propone una distinzione diversa da quella indicata all'art. 46, comma 2, del Codice, pur citato, il quale recita: *“Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali”*. Ben potrebbe, infatti, ai sensi della normativa vigente, una società tra professionisti essere costituita in forma di una società di capitali. Quali sarebbero, dunque, i requisiti ai quali si potrebbe riferire ai fini della partecipazione, se costituita da meno cinque anni, quelli dei soci (come indicato dal bando tipo) o quelli dei direttori tecnici o dipendenti (ai sensi dell'art. 46, comma 2, del Codice)?

Nel bando tipo non risultano chiare le modalità con le quali gli operatori economici che partecipano in RTP possono apportare i requisiti. In particolare, si fa notare che mentre per l'elenco dei servizi (di punta e non) e per i titoli di studio/professionali si parla di requisiti da possedere per il raggruppamento *“nel suo complesso”*, per il requisito del personale si adopera l'avverbio *“cumulativamente”*.

L'utilizzo dei due diversi termini sembra presupporre un diverso significato e di conseguenza diverse modalità di apporto dei requisiti, di cui però non si capisce il diverso senso. Si chiede quindi, in considerazione della diretta conseguenza che la disciplina ha sulla partecipazione alla procedura di gara da parte dei RTP, di chiarire anche attraverso una previsione alternativa da scegliere a cura della stazione appaltante e da prevedere espressamente negli atti di gara se:

- 1) In caso di raggruppamento, tutti membri devono apportare parte dei servizi senza indicazioni di limiti, fatto salvo l'apporto in misura maggioritaria da parte della capogruppo, con la conseguenza che non si potrebbero avere raggruppamenti in cui un membro non è in possesso di nessun requisito di capacità tecnica.

*oppure*

- 2) In caso di raggruppamento, i requisiti possono essere coperti complessivamente/cumulativamente dal raggruppamento, quindi anche con la presenza di un membro che non apporta alcun requisito.

Continua poi a generare problemi pratici l'interpretazione dell'ANAC relativa al requisito dell'organico in caso di RTP. Infatti, in caso di RTP costituito da singoli liberi professionisti diventa impossibile accertare il possesso maggioritario dei requisiti da parte del mandatario, in quanto il requisito è posseduto – per definizione – in misura paritaria. Inoltre, non è chiaro che cosa accada in caso di RTP composto da una società di professionisti e uno o più liberi professionisti. Ancora: nelle Linee Guida ANAC post D. Lgs. n. 50/2016, la questione si è complicata prevedendo per i professionisti singoli e associati un fuorviante “*non superiore al doppio*” del numero dei professionisti del gruppo di lavoro richiesti per svolgere la prestazione. Che sorta di RTP nascerebbe per i professionisti singoli e associati in caso di bando richiedente, ad esempio, 6 professionisti rispetto a un gruppo di lavoro di 3? Si raggruppano in 6, ma poi la prestazione la eseguono in 3, oppure sono costretti a svolgere in 6 una prestazione da 3?

Grazie al carattere facoltativo del requisito in parola, le problematiche sopra esposte rimangono sullo sfondo. Tuttavia per una maggiore semplicità del sistema si propone di estendere il requisito del gruppo di lavoro minimo, ad oggi previsto solo per i professionisti singoli e associati (cfr. punto 2.2.2.1, lett. e) della linea guida ANAC) a tutti gli operatori economici a prescindere dalla loro struttura organizzativa.

Par. 7.4.

**[In caso di affidamento di incarichi di coordinatore della sicurezza]** *il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 previsto al punto 7.1. lett. d) è posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.*

Trattandosi di qualifica personale si propone di sostituire tale frase con la seguente:

**[In caso di affidamento di incarichi di coordinatore della sicurezza]** il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 previsto al punto 7.1. lett. d) è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Par. 7.4.

**[In caso sia richiesta la relazione geologica]** *Il requisito relativo all'iscrizione all'albo dei geologi previsto al punto 7.1 lett. e) è posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.*

Si propone di sostituire con:

**[In caso sia richiesta la relazione geologica]** Il requisito relativo all'iscrizione all'albo dei geologi previsto al punto 7.1 lett. e) è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica

Par. 7.4.

**[Se richiesti i titoli di studio/professionali]** *Il requisito relativo ai titoli di studio/professionali di cui al punto 7.3 lett. j) deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.*

Si propone di sostituire col seguente paragrafo:

**[Se richiesti i titoli di studio/professionali]** Il requisito relativo ai titoli di studio/professionali di cui al punto 7.3 lett. j) deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati delle prestazioni per le quali sono richiesti i titoli di studio/professionali.

Par. 7.5.

"Indicazioni per consorzi stabili". Si segnala una discrasia tra quanto riportato nel testo della bozza di bando tipo e quanto previsto dal D.M. 263/2016.

Testo della bozza di bando tipo:

«I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti **del D.M. 263/2016** di cui al punto **7.1 lett. a)** devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, **dal consorzio e dalle consorziate**, secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 7.1 lett. b)** deve essere posseduto **dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici**.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo di cui al punto **7.1 lett. c)** deve essere posseduto **dal consorzio o da una delle consorziate esecutrici**».

Testo dell'art. 5, comma 1 del D.M. 263/2016:

Per i consorzi stabili, di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettere c) e g) del codice, i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 **devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE**.

#### **Rif. 8. Avvalimento**

Si suggerisce di inserire, tra le fattispecie che escludono il ricorso all'avvalimento, quella contemplata al comma 4 dell'art. 89 del Codice, secondo cui le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento.

#### **Rif. 9. Subappalto**

Lo schema di disciplinare prevede l'obbligo per il concorrente di indicare tre subappaltatori, obbligo che però a norma di Codice vale solo in caso di importi sopra soglia o in riferimento alle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa (non pertinente per i servizi di ingegneria e architettura). Si suggerisce, pertanto, di modificare la dicitura e/o inserire la relativa opzione solo per gli appalti sopra soglia.

#### **Rif. 10. Garanzia provvisoria**

L'art. 31, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 prescrive la polizza per i rischi di natura professionale per chi svolge il supporto al RUP, ma tale prescrizione è da ritenersi applicabile alla sola fattispecie della progettazione. Lo si capisce anche dall'esclusione del supporto al RUP dal campo di applicazione della garanzia provvisoria (art. 93, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016). Non solo: richiedendo la polizza ex art. 24, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 per qualsiasi attività di supporto al RUP, vi sarebbe il paradosso che, ad esempio, per l'attività di verifica non è richiesta la polizza, ma per il supporto al RUP per la verifica progettuale sì.

#### **Rif. 11. Sopralluogo**

Niente da segnalare.

#### **Rif. 12. Pagamento del contributo a favore dell'Anac**

Niente da segnalare.

#### **Rif. 13. Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara**

Niente da segnalare.

#### **Rif. 14. Soccorso istruttorio**

Niente da segnalare.

#### **Rif. 15. Contenuto della busta A – Documentazione amministrativa**

Par. 15.3. "Dichiarazioni integrative". Al punto n. 6 si chiede che il concorrente indichi il nominativo della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche ai sensi dell'art. 24, comma 5, del Codice. Non essendo sempre prevista questa figura, si suggerisce di rendere opzionale tale dicitura.

**Rif. 16. Contenuto della busta B – Offerta tecnica**

Niente da segnalare.

**Rif. 17. Contenuto della busta C – Offerta economica**

Per quanto riguarda la stima dei costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza previsti nell'opzione d) per l'incarico di Direzione Lavori, si rimanda alle osservazioni di cui al punto 3.

Là dove sono richiesti tre decimali, si propone di lasciare lo spazio libero in modo che ciascuna stazione appaltante possa decidere di volta in volta quanti decimali richiedere. Si propone di accompagnare questo paragrafo ad una regola per gli importi che superano il numero di decimali dato e che può essere il troncamento oppure l'arrotondamento per eccesso e per difetto al decimale precedente.

**Rif. 18. Criterio di aggiudicazione**

Offerta tempo. Le Linee guida Anac n. 1 prevedono una forcella tra lo 0 e il 10% per l'offerta tempo (opzionale), separata dall'offerta economica che pesa tra lo 0 e il 30%. Così risulterebbe anche dalla tabella dei punteggi dello schema di disciplinare, che assegna all'offerta tempo una collocazione autonoma rispetto all'offerta tecnica e all'offerta economica. Nella nota illustrativa, tuttavia, tale offerta tempo viene descritta come *"elemento polivalente che la prassi prevalente (e la citata Linea guida) riconosce come appartenente all'offerta economica"*. Come si valuta, dunque, questo elemento "polivalente" nell'ambito della ripartizione dei punteggi?

**Rif. 19. Svolgimento operazioni di gara: apertura della busta A – verifica documentazione amministrativa**

Niente da segnalare.

**Rif. 20. Commissione giudicatrice**

Niente da segnalare.

**Rif. 21. Apertura delle buste B e C – valutazione delle offerte tecniche ed economiche**

Niente da segnalare.

**Rif. 22. Verifica di anomalia delle offerte**

Niente da segnalare.

**Rif. 23. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto**

Niente da segnalare.

**Rif. 24. Definizione delle controversie**

Niente da segnalare.

**Rif. 25. Trattamento dei dati personali**

Niente da segnalare.

**Rif. Allegato 1 – Criteri di valutazione dell'offerta tecnica**

Niente da segnalare.

**Rif. Allegato 2 – Schema di presentazione dell'offerta tecnica**

Niente da segnalare.

## ASSOCIAZIONI ED ENTI DI CATEGORIA

### 4. ACCREDIA- Ente italiano di accreditamento

**Rif. Nota Illustrativa**

PAGINA 10, V CAPOVERSO.

Nel paragrafo si cita l'RT 21 senza specificare di cosa si tratta. Sugeriamo pertanto di sostituire il capoverso come segue :

"Ciò che si realizza allorché il certificato del sistema di gestione della qualità (UNI EN ISO 9001), rilasciato ai citati soggetti di cui all'art. 46, per la verifica di un progetto per l'esecuzione di un appalto pubblico, da OdC accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17021 - 1, contenga nella sezione "scopo di certificazione" il richiamo all'RT 21, regolamento tecnico realizzato e adottato nel 2010 da SINCERT, ora ACCREDIA-L'Ente Italiano di Accreditamento, con l'accordo di AVCP, che contiene i requisiti essenziali per ottenere la certificazione idonea ai fini della verifica dei progetti, oppure il certificato stesso riporti l'elenco dei requisiti essenziali contenuti nel predetto RT 21. In questo modo la certificazione UNI EN ISO 9001 può essere equiparata all'accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

## **5. OICE – Legacoop Produzione & Servizi**

### **Rif. 4. Durata dell'appalto e opzioni**

#### **4.2 Opzioni**

Le indicazioni sulle modifiche del contratto senza ripetizione di gara devono essere esplicitate.

Com'è noto l'attività di progettazione ha come obiettivo il raggiungimento di un prodotto unitario, cioè il "progetto". Le norme non prescrivono la redazione di tre distinti progetti, l'uno sempre conforme all'altro, bensì di un solo progetto che necessariamente passa attraverso gradi successivi di approfondimento.

I tre livelli di progettazione, pertanto, non vanno intesi come inderogabili ed autonomi adempimenti tecnico-amministrativi, rigidamente definiti nei contenuti e nella sequenza temporale, bensì come tappe significative di un unico processo identificativo e creativo, nelle quali si definiscono compiutamente particolari momenti del processo medesimo. In questa ottica assumono rilievo sia la durata del ciclo del progetto che rende necessario l'adeguamento dei costi ai prezziari, sia il fatto che durante la fase di progettazione spesso le Amministrazioni, dopo avere stimato l'importo dei lavori sulla base del progetto di fattibilità realizzato all'interno, si trovano nella condizione di dovere rivedere il costo dell'opera anche per effetto di mancate indagini geognostiche in fase preventiva e di successive determinazioni di enti vari. In considerazione del fatto che la direttiva appalti all'art. 72 (e in parte il Codice all'art.106 c.1) fornisce la chiave di lettura per disciplinare la materia, potrebbe essere utile inserire nel disciplinare una clausola che, ad esempio, chiarisca che non si procederà ad una nuova procedura d'appalto se le modifiche ai sensi del comma 1 lett. a), a prescindere dal loro valore monetario, conseguono solo ad un aumento del costo dell'opera progettata, e se tali modifiche non cambino l'equilibrio economico del contratto.

### **Rif. 5. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione**

Utilizzazione del geologo e altri consulenti (archeologo e altre figure non sempre presenti nell'organico usuale)

Andrebbe chiarito se il dipendente (o il collaboratore autonomo, o il socio) deve essere presente al momento dell'offerta o al momento della prestazione. Andrebbe inoltre considerata l'opportunità di ammettere che le attività specialistiche riconducibili alle competenze di soggetti diversi dalla figura del geologo possano essere considerate escluse dal divieto di subappalto, anche per evitare oneri di associazione in raggruppamento di figure professionali che, oltre a non possedere requisiti, non hanno neanche un minimo interesse ad assumere gli oneri e le responsabilità riferibili ai mandanti di un rtp. Così facendo si consentirebbe la presentazione del curriculum del consulente. (Che abbia fatturato anche meno del 50%) e quindi fuori dalla nozione dell'"organico medio annuo".

### **Rif. 7. Requisiti speciali e mezzi di provai**

Requisiti delle nuove società (art. 46, comma 2 codice)

Al paragrafo 7 si affronta il tema della comprova dei requisiti da parte delle nuove società (di professionisti o di ingegneria) stabilendo che nel primo caso (stp) si fa riferimento, per i primi 5 anni, ai requisiti dei soci e nel secondo caso (SdI) si fa riferimento ai requisiti dei direttori tecnici e dei dipendenti.

Si segnala che tale precisazione si pone in contrasto con la norma (art. 46, comma 2) che testualmente afferma: "...possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone

o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.”.

La norma, attraverso l'impiego della congiunzione “e”, è da interpretarsi nel senso che per le società di ingegneria (ivi comprese le società cooperative a responsabilità limitata) il riferimento ai direttori tecnici e ai dipendenti si aggiunge a quello dei soci. Tale lettura è l'unica possibile e orientata al *favor participationis* e al divieto di discriminazione sulla base della forma giuridica, in quanto tiene conto del fatto che la maggiore parte delle nuove società di ingegneria sono la naturale evoluzione di studi professionali o della necessità di singoli professionisti di organizzarsi in forma di società di capitali (anche con apporti esterni). Sarebbe quindi paradossale che i professionisti (che dovessero scegliere di non essere direttori tecnici e di mantenere una posizione da libero professionista con partita IVA all'interno della società di cui sono soci), finiscano per essere penalizzati rispetto ai colleghi che costituiscono una stp.

Si suggerisce quindi di aggiungere al paragrafo 7, penultima riga della pagina 15, prima delle parole: “dei direttori tecnici” le parole “dei soci, nonché...”.

Si suggerisce inoltre di inserire i contenuti dei seguenti passaggi del parere dell'Autorità del 18/6/2009 che chiarisce cosa debba intendersi per “nuova società”, al fine di assicurare alle SS.AA. un indirizzo interpretativo omogeneo e una chiara indicazione nelle fasi di verifica dei requisiti:”..... affinché possa parlarsi di nuova società è necessaria l'attribuzione di una nuova partita IVA, ovvero del codice fiscale: le variazioni dell'oggetto sociale, della ragione sociale, del capitale sociale, deliberate ex art. 2479-bis c.c. con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale non determinano costituzione di una nuova società...”.

Infine anche il profilo dei requisiti in caso di fusione di più organizzazioni mediante costituzione di nuova società appare opportuno che sia chiarito, sempre sulla scia del citato parere del 2009: “la nuova società, ai sensi dell'art. 2051 c.c. ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi professionali, può ricorrere sia ai requisiti dei soggetti indicati dall'art. 253, comma 15 del codice (oggi art. 46, comma 2, n.d.r.), sia all'esperienza pregressa delle società preesistenti purchè negli ultimi tre anni (oggi 5 anni, n.d.r.) successivi a tale costituzione”.

#### **Rif. 7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria**

Elenco dei servizi e dei **servizi di punta**

Appare illogica e immotivata la distinzione tra opere private e pubbliche dal momento che il codice si limita a richiedere solo ed esclusivamente che i servizi siano stati “eseguiti”; andrebbe inoltre precisato che la progettazione in ATI o come soggetti designati per conto di imprese in appalto integrato deve essere considerata come attività pubblica e l'inserimento in graduatoria, anche se non al primo posto, fornisce quella certezza che la giurisprudenza individua nell'ambito delle attività pubbliche. La distinzione fra opere pubbliche e private determina inoltre forti criticità se applicata a servizi svolti all'estero dove, per inciso, risulta del tutto ininfluyente se il servizio abbia dato seguito al procedimento di realizzazione dell'opera progettata.

#### **Rif. 7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria - Punto g:**

**Sostituire il limite fissato per la polizza r.c. professionale (50% dell'importo dei lavori), con un livello rapportato all'importo della prestazione da affidare.**

Va preliminarmente rilevato che l'aver rapportato al “costo di costruzione” (come affermato nella linea guida 1-2016, l'importo percentuale della copertura assicurativa non è conforme al codice - art. 83, comma 4 lettera c e allegato XVII- che parla sempre e solo di “livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali” e di “comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali”. L'aver legato, nelle linee guida 1-2016, l'idoneità della copertura r.c. professionale all'importo del costo di costruzione appare quindi scelta criticabile, tale da restringere la concorrenza, contrariamente all'intento del legislatore che voleva creare un sistema alternativo al fatturato a favore e a tutela delle PMI che spesso faticano a raggiungere determinati livelli di fatturato. Ma l'elemento dirimente è che la scelta operata con la direttiva e con il codice muove dal *favor participationis* soprattutto verso le pmi; conseguentemente lo stesso codice non prevede più la copertura sul singolo progetto (che aveva comunque un massimale pari a 2,5 milioni a copertura dei costi di riprogettazione che avrebbe dovuto sopportare la stazione appaltante). Correttamente, nelle linee guida è stata precisata la necessità che la polizza Rc professionale copra anche i rischi oggetto della non più prevista “polizza Merloni”. Ciò premesso sulla natura e finalità della richiesta della polizza Rc professionale, come detto, non appare corretto determinare il valore di essa così come è proposto nel documento di consultazione. E' chiaramente spropositato, specie per opere di importo elevato,

chiedere anche il 50% del valore dell'opera. Se infatti la finalità è agevolativa rispetto al fatturato, si ritiene che al massimo si possa chiedere, come peraltro avviene nella prassi internazionale, che il massimale della polizza a copertura dei rischi professionali non ecceda un importo compreso fra il 50 e il 100% dell'importo dei servizi posti a base di gara, potendo cumulativamente i partecipanti di un rtp, raggiungere tale somma.

### **Rif. 7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale**

Personale a tempo pieno (FTE)

Risulta troppo farraginoso il calcolo: vanno sommate tutte le ore lavorate (tratte da dove?) dividendole per il numero di ore del dipendente a tempo pieno (di quale contratto?)

Sembra che si debba calcolare le ore lavorate in un anno e rapportarle ad un ipotetico monte ore di un dipendente tipo a tempo pieno. Non era più semplice calcolare le ore contrattuali (ad esempio 20 a settimana) e rapportarle a quelle di un dipendente a tempo pieno (per es. 40 ore), o comunque effettuare un calcolo meno da "orefice" che non si giustifica assolutamente? Per la comprova ancora si parla del "libro unico del lavoro". Si tratta di un volume di centinaia, o in caso di grosse imprese di migliaia di pagine. Sembra una richiesta eccessiva e non coerente con la capacità delle stazioni appaltanti di verificare tali elementi. Si consideri anche che il libro unico contiene dati sensibili, quali detrazioni per invalidità, assenze per malattia, situazione familiare, che dubito possano essere divulgate.

Si potrebbe immaginare la possibilità di certificare il personale mediante dichiarazione di un dottore commercialista o un consulente del lavoro iscritto all'albo.

### **Rif. 7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale - Punti h) ed i):**

Ultimazione dei servizi

Quando si parla di servizi o servizi di punta si parla solo di servizi ultimati. Per le opere di valore elevato è difficile che gli stessi terminino in 10 anni, quindi bisogna aggiungere "o la parte di essi terminata nel decennio". Per i servizi di punta è scritto: "Ciascuno dei due servizi deve essere relativo a lavori (analoghi) di importo almeno pari a..." La formulazione più corretta invece dovrebbe essere: "complessivamente pari a..." e non "ciascuno pari a ....."

### **Rif. 7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE**

Requisiti dei mandanti di un RTP.

Si ritiene opportuno chiarire la questione della possibilità per un mandante sprovvisto di requisiti, di partecipare al raggruppamento che, comunque, nel suo complesso già sia in grado di documentare il possesso dei requisiti previsti dal bando di gara.

Rif 8. Avvalimento

Va chiarito che solo per il 7.3 lett. j l'ausiliaria che fornisce l'avvalimento deve eseguire direttamente quella parte del servizio (meglio fare esempi).

### **Rif 13. Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara**

Sembra non essere stato considerato in questa parte che le gare si fanno in buona parte per via telematica (si parla solo di spedizione, confezionamento del plico ecc.). Esiste un accenno in premessa al documento ma appare corretto inserire qualche considerazione al riguardo.

### **Rif. 16. Contenuto della busta b – offerta tecnica**

Professionalità (10 anni)

La limitazione a 10 anni per le tre schede è illogica trattandosi di valutazione e non di prequalifica; la qualità è indipendente dalla data in cui la prestazione è stata svolta e casomai, se risultasse desueta e non innovativa, potrebbe essere valutata con un basso punteggio.

Specifiche sulle schede dei tre progetti.

Sarebbe auspicabile definire il formato da utilizzare per l'illustrazione dei servizi (massimo tre) ed il numero massimo di pagine per ciascun servizio, mentre la relazione descrittiva che accompagna le schede potrebbe essere lasciata libera. Ciò semplificherebbe notevolmente la partecipazione alle gare evitando ogni volta di montare e

smontare le schede nei diversi formati e, soprattutto, comprimere ed espandere le descrizioni dei servizi per coprire il numero massimo di fogli ammesso.

Contenuto della metodologia richiesta

Accade molto spesso che le stazioni appaltanti, nell'indicazione dei contenuti della relazione e dei relativi criteri di valutazione, si spingano a richiedere vere e proprie soluzioni progettuali [1] con la produzione di elaborati grafici tanto da trasformare la gara in un concorso di idee. La richiesta di cimentarsi nella proposta di soluzioni progettuali, però, quasi sempre non è supportata dalla necessaria documentazione di base che, generalmente, è costituita da uno scarno studio di pre-fattibilità tecnico-economica. Ciò determina la frustrazione del concorrente e, naturalmente, potrebbe avvantaggiare chi è in possesso di informazioni più dettagliate non foss'altro per la vicinanza fisica al territorio in cui è collocata l'opera da progettare.

Sarebbe, quindi, auspicabile inserire l'esplicito divieto di chiedere lo sviluppo di soluzioni progettuali dell'opera oggetto di affidamento, in quanto esiste lo strumento alternativo del Concorso qualora si voglia scegliere una idea invece che un progettista.

Offerta tecnica

Nell'allegato relativo alla presentazione dell'offerta tecnica, per evitare che le varie amministrazioni possano "interpretare" il codice, sarebbe opportuno chiarire che il requisito di professionalità e adeguatezza dell'offerta sia soddisfatto con la presentazione di massimo 3 servizi svolti (3 schede progetto) relative all'insieme dei servizi oggetto di affidamento non suddivisibili, per esempio in una gara di progettazione e direzione lavori, in 3 servizi relativi a progettazione e 3 servizi di direzione lavori, nel qual caso la richiesta diventerebbe la presentazione di 6 schede progetti.

#### **Rif 17. Contenuto della busta c – offerta economica**

Vietare le offerte economiche condizionate e plurime.

Occorre precisare che l'offerta economica è unica e non sono legittime plurime richieste di offerte economiche diversificate a seconda, ad esempio, del futuro ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Il caso del bando del Comune di Foglianise (in cui i concorrenti erano chiamati a formulare due offerte di ribasso) viola oltre che il d.m. parametri, la legge sull'equo compenso e induce ad accettare, pena l'esclusione dalla gara, di essere remunerato in misura inferiore - per una attività comunque svolta - a causa di un evento (finanziamento dell'opera) cui il concorrente è totalmente estraneo.

#### **Rif 18. Criterio di aggiudicazione**

Valutazione delle offerte

Precisare che il criterio di valutazione dell'offerta relativo ai criteri premianti di cui al D.M. 11 ottobre 2017 (C.A.M.) è applicabile esclusivamente ad appalti in cui l'ID Opera prevalente è costituita dalla categoria EDILIZIA.

Infine si suggerisce di inserire indicazioni a favore dell'adozione della formula c.d. "bilineare" e della c.d. "doppia riparametrazione", strumenti che possono contenere i ribassi eccessivi a tutela della qualità delle prestazioni.

[1] Solo a titolo esemplificativo è recente il bando dello IACP di Siracusa il cui disciplinare di gara per uno dei criteri di valutazione, chiamato non a caso Prestazione energetica, richiede: "L'O.E. dovrà illustrare le soluzioni tecnologiche ipotizzate per l'efficientamento energetico complessivo. Dovrà altresì fornire simulazione di APE (attestato di prestazione energetica) post operam." Per i criteri di valutazione indica che verrà premiata la soluzione tecnologica che consenta il raggiungimento di EPgl compreso tra 0,40 e 0,60.

Lo stesso disciplinare per il criterio Layout distributivo indica: "L'O.E. dovrà porre particolare cura nella progettazione illustrando/descrivendo un layout che garantisca un utilizzo razionale dello spazio a disposizione secondo lo sviluppo del progetto preliminare posto a base di gara. La soluzione progettuale dovrà essere eseguita nel rispetto delle normative vigenti in materia di ambienti di sicurezza del lavoro."

## **6. Ordine Ingegneri Provincia di Perugia**

### **Rif Premesse**

In tutto il testo

Sostituire la dizione “classi e categorie” con “categorie, destinazione funzionale, identificativo opera” come previsto dal D.M. 17.06.2016

#### **Rif 2 documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni**

Punto 2.2 – pag. 6

È opportuno precisare che le richieste di chiarimenti sulla procedura e sul bando e le relative risposte debbano interessare soltanto aspetti di dettaglio tali da non modificare i contenuti essenziali della Determina a contrarre, in particolare i criteri di valutazione dell’offerta e i requisiti di partecipazione alla gara.

#### **Rif 7. requisiti speciali e mezzi di prova**

Punto 7.1 - pag 16

Si suggerisce l’opportunità di inserire dopo il punto d), in analogia alle prestazioni del geologo, anche quelle per le quali è richiesta una “abilitazione” specifica, quali ad esempio la prevenzione incendi, che richiede professionisti abilitati ai sensi della Legge 818/1984.

Punto 7.3 - lett. i) - pag. 18 - servizi di punta “analoghi a quelli oggetto dell’affidamento per dimensione e caratteristiche tecniche”

Benché tale denominazione sia testualmente ripresa dalle L.G. 1 - punto 2.2.2.1 - lett. c) si ritiene opportuno chiarire il concetto di “analogia per dimensione e caratteristiche tecniche”.

#### **Rif. 10. Garanzia provvisoria**

Punto 10.2 - pag. 24

I professionisti vengono equiparati alle microimprese, piccole e medie imprese e relativi raggruppamenti. Ma i parametri economici e di fatturato che classificano questi soggetti non appaiono estendibili ai professionisti. Sembra opportuno richiamare le figure dei prestatori di servizi piuttosto che delle imprese.

#### **Rif. 11. Sopralluogo**

Punto 11 - terzultimo comma - pag. 27

In caso di raggruppamenti temporanei non appare giusto e legittimo richiedere per il soggetto che espletterà il sopralluogo la delega di tutti gli operatori, ritenendo sufficiente soltanto quella del mandatario, in relazione al fatto che, in genere, il sopralluogo viene eseguito nella fase iniziale della procedura di gara, nella quale ancora può non essere completamente individuata la costituzione del raggruppamento.

#### **Rif. 16. Contenuto della busta B - Offerta tecnica**

Punto 16 - punti a) e b) - pag. 40

Nelle caratteristiche della “Relazione descrittiva” valutare la possibilità di utilizzare il termine “cartelle” eliminando “schede” per garantire una maggiore omogeneità dei testi dei vari concorrenti. Nel punto b) si rileva poi l’opportunità di trasformare l’obbligatorietà di fornire allegati nella “possibilità”.

#### **Rif. 18. Criterio di aggiudicazione**

Occorre specificare meglio l’utilizzo dei criteri Discrezionali (D) e Tabellari (T) nella valutazione dell’offerta tecnica in quanto per ogni sub-criterio sembra possibile l’utilizzo dell’uno o dell’altro, ma non di entrambi.

## **7. Conforma - Associazione Organismi Certificazione Ispezione Prova e Taratura**

#### **Rif 4. Durata dell’appalto e opzioni**

L’opzione facoltativa di utilizzo della riduzione del tempo di esecuzione del servizio, per la caratteristica intrinseca della prestazione, va applicata ai soli affidamenti del servizio di progettazione e non alle altre tipologie di servizi, trattandosi di attività che risentono del carattere di accessoria con l’esecuzione dell’opera. L’attività di verifica preventiva della progettazione ai fini della validazione è un’attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e come tale avente carattere di accessoria.

#### **Rif 10. Garanzia provvisoria**

L'art. 93 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 prevede che "il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento". L'attività di verifica preventiva della progettazione ai fini della validazione è un'attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento (RUP). Tale principio è altresì ribadito al cap. 4.1 della "Linee Guida n. 1 di attuazione del D. Lgs. 50/2016, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", secondo cui "la stazione appaltante può chiedere soltanto la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza ma non anche la c.d. cauzione provvisoria per i concorrenti agli incarichi di progettazione, redazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei compiti di supporto al RUP (art. 93, comma 10, codice)". Pertanto si ravvisa la necessità che l'attività di verifica preventiva venga esplicitata tra quelle indicate affinché le Stazioni Appaltanti non richiedano la cauzione provvisoria in sede di gara anche agli Odi.

#### **Rif 17. Contenuto della busta C – offerta economica**

v. commento p.to 4)

#### **Rif 22. Verifica di anomalia delle offerte**

L'opzione facoltativa di ricorrere alla riparametrazione dei parametri di natura qualitativa e quantitativa, principio ribadito al cap. VI, articolo 1.7 comma 2) della "Linee Guida n. 1", rileva la necessità di inserire nel bando tipo all'art. 22 a quale punteggio (riparametrato e nella fattispecie specificare rispetto a quale livello di riparametrazione, I o II, o non riparametrato) debba essere calcolata la soglia di anomalia.

#### **Rif. Allegato 1 criteri di valutazione dell'offerta**

TABELLA B - RIF. P.TI 1.7 - 1.8 - 1.9

Attribuzione punteggi a:

- Possesso di un certificato di conformità del sistema di gestione della salute e sicurezza dei lavoratori (ad es.: OHSAS 18001:2007)
- Possesso di un certificato di conformità delle misure di gestione ambientale (ad es.: UNI EN ISO 14001:2015)
- Possesso di un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità (ad es.: UNI EN ISO 9001:2015)

Tali attestazioni possono comportare costi di implementazione e gestione onerosi soprattutto per i giovani Professionisti e in generale per Studi Associati, Società di Professionisti e Società di Ingegneria di neo-costituzione. Considerato che tale aspetto costituisce criterio che rischia di disattendere l'obiettivo di garantire il più ampio accesso alle procedure di gara, si chiede di valutare l'opportunità di indicare che a tali criteri debba essere attribuito complessivamente il 5% del punteggio attribuito al criterio qualitativo previsto dall'offerta tecnica.

#### **Rif. Nota illustrativa**

p.to 12 - contenuto della busta C - offerta economica

Si veda commento al p.to 4 del bando tipo progettazione

## **8. Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo**

### **Rif. 1. Premesse**

Appare a questo Ordine opportuno segnalare preliminarmente che si è del parere che, lo schema di disciplinare indicato, venga applicato per l'affidamento di servizi superiori alla soglia di cui all'art. 35 del D.lgs 50/2016. Inoltre, si è del parere che le procedure da mettere in atto debbano essere rese più snelle possibile onde consentire che la scelta del prestatore di servizi avvenga in tempi ragionevoli, evitando l'introduzione di criteri soggettivi che di fatto potranno comportare che analoghi servizi vengano affidati sulla base di criteri del tutto differenti. Ciò ingenerando incertezze negli operatori economici. Analogamente alcuni dei requisiti previsti potrebbero limitare la partecipazione dei vari operatori. In tal senso in taluni casi va eliminata la facoltatività indicata.

### **Rif. 2. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni**

2.1- Documenti di gara: Appare opportuno che venga reso maggiormente palese l'obbligo della pubblicazione integrale sul sito internet della stazione appaltante della documentazione di gara.

## **Rif. 7. Requisiti speciali e mezzi di prova**

7.2 - Requisiti di capacità economica e finanziari: In considerazione della contrazione del mercato afferente i servizi di ingegneria ed architettura, negli ultimi anni appannaggio nella maggioranza dei casi delle società di ingegneria, al fine di consentire la partecipazione ad una platea più ampia di professionisti, si è del parere che vada eliminata la facoltatività, e si propone altresì di eliminare la richiesta di tali requisiti per le procedure il cui importo è al di sotto della soglia comunitaria, o almeno riferirla agli ultimi dieci esercizi.

7.2 – Requisiti di capacità tecnica e professionale: Analogamente, si è del parere che vada eliminata la facoltatività. E' facile che per analoghe tipologie di opere e di servizi differenti stazioni appaltanti operino gli affidamenti in maniera difforme introducendo un'alea di arbitrarietà. Inoltre, per le procedure il cui importo è al di sotto della soglia comunitaria, si è del parere che andrebbe eliminata la richiesta di tali requisiti. In alternativa si chiede di ampliare i servizi all'intero periodo lavorativo dell'operatore economico.

7.4 - Indicazioni per i raggruppamenti temporanei: Relativamente ai raggruppamenti andrebbe previsto l'obbligo di almeno due giovani nel RTP ed inoltre va chiarito che, il giovane professionista, deve far parte integrante del raggruppamento, non ammettendo l'indicazione quale impiegato o con rapporti di collaborazione a contratto, o altre forme. Tale condizione forma, responsabilizzandolo, il giovane professionista. Diversamente pregiudica l'acquisizione della certificazione delle prestazioni eseguite ed ai relativi importi, necessari per partecipare alle gare.

7.1 lett c) : Il requisito dell'iscrizione all'albo deve essere posseduto da tutti i componenti il raggruppamento.

Fatturato globale, il requisito deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

Altri requisiti: devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso (no quote maggioritarie della mandataria)

## **Rif. 8. Avvalimento**

Si è del parere e si propone che l'avvalimento vada eliminato. Risulta in contraddizione con tutti requisiti chiesti, consentendo la partecipazione a soggetti che ne sono privi.

## **Rif. 9. Subappalto**

Si è del parere che vada eliminato in quanto già ben disciplinato dall'art. 31 comma 8 del codice e potrebbe costituire appesantimento della procedura.

## **Rif. 11. Sopralluogo**

Si propone di eliminare la richiesta di sopralluogo obbligatoria.

Spesso limita la partecipazione alla procedura e non risulta necessario. In tali procedure di gara, se si vuole fare una discreta metodologica, il sopralluogo deve rientrare nella facoltà del concorrente che dovrà descrivere le modalità di esecuzione delle prestazioni.

## **Rif. 16. Contenuto della busta B - offerta tecnica**

16 – Contenuto della busta B) – Offerta Tecnica

Punto a) Si ritiene limitativo, in relazione al criterio di professionalità ed adeguatezza, introdurre il limite dei dieci anni, così come previsto nei requisiti di partecipazione. La descrizione dei servizi serve a dimostrare la professionalità ed adeguatezza del concorrente, che si acquisisce nell'intero arco di vita professionale. Tale limite appare in contrasto con i principi di favorire la massima partecipazione e le pari opportunità, privilegiando i soggetti che negli ultimi 10 anni hanno svolto prestazioni su opere di analoga tipologia. Si propone pertanto che, i servizi di cui all'offerta tecnica, riguardino l'intera vita professionale del concorrente.

Si ritiene opportuno indicare il numero max di schede/cartelle, nonché degli allegati che devono descrivere i servizi effettuati. Al riguardo si suggerisce un n. max di 5 schede in formato A.3 o n. 10 in formato A.4, eliminando gli allegati. Ciò al fine di evitare di appesantire la procedura di gara sia relativamente alla attività dei concorrenti (considerato peraltro il costo di partecipazione alla gara) sia per l'attività di valutazione delle commissioni.

Punto b) Si ritiene opportuno indicare il numero max di schede/cartelle, nonché degli allegati che devono descrivere le caratteristiche metodologiche dell'offerta. Al riguardo si suggerisce un n. max di 10 schede in formato A.3 o n. 20 in formato A.4, eliminando gli allegati. Ciò al fine di evitare di appesantire la procedura di gara sia relativamente alla attività dei concorrenti (considerato peraltro il costo di partecipazione alla gara) sia per l'attività di valutazione delle commissioni.

Punto c) Da eliminare evitandone la facoltatività, circostanza che si presta ad un inquinamento della procedura. In ogni caso si ritiene opportuno indicare il numero max di schede/cartelle, nonché degli allegati che devono descrivere le caratteristiche metodologiche dell'offerta.

#### **Rif. 18. Criterio di aggiudicazione**

Si rimanda alle osservazioni di cui all'allegato 1

Si propone l'eliminazione del criterio facoltativo C) Criteri premianti di cui al D.M. 11 ottobre 2017 (CAM) in quanto di difficile applicabilità ai servizi di ingegneria ed architettura.

#### **18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica**

Eliminare il ricorso al metodo del confronto a coppie che implica a parità di merito tecnico un'assegnazione del punteggio che comporta un divario eccessivo tra i punteggi assegnati alle singole offerte.

Ad esempio: esaminiamo 3 offerte, dal punto di vista del merito tecnico tra loro molto simili. Con l'applicazione del metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente che consentirebbe ad un commissario di dare i seguenti tre coefficienti: 1,00, 0,95, 0,90 e un peso del relativo parametro pari a 10 il primo concorrente prenderebbe 10 punti, il secondo 9,5, il terzo 9. Con il metodo del confronto a coppie, il primo sarebbe anche se di poco preferito rispetto ai concorrenti 2 e 3 prendendo 4 punti, il secondo sarebbe preferito rispetto al terzo prendendo 2 punti e il terzo rimarrebbe a zero. Raggiungendo i punteggi emerge che il primo concorrente prenderebbe i 10 punti, il secondo ne prenderebbe 5, il terzo 0. Risulta evidente il divario che il metodo del confronto a coppie genera.

#### **Rif. Allegato1 - Criteri di valutazione dell'offerta tecnica**

In relazione a quanto indicato nell'Allegato 1 – Esempio di criteri di valutazione dell'offerta tecnica, tenuto conto che la valutazione deve riguardare la proposta e non l'offerente, nello spirito di pervenire ad una semplificazione della procedura, sia di partecipazione che di valutazione, si ritiene che:

- 1) relativamente al punto A) vadano eliminati i sotto-criteri dal n. 1.5 al n. 1.6, evitando la discrezionalità e la soggettività di aggiungerne altri. Ciò peraltro onde consentire ai soggetti che possono partecipare di avere certezza sulla uniformità delle varie procedure di gara, che invece rischiano di essere disuniformi in dipendenza delle ipotetiche diverse esigenze della stazione appaltante. Circostanza che si presta alla possibile manipolazione della procedura (basta pensare alla circostanza di sapere prima i vari requisiti previsti).
- 2) Relativamente al punto B) 1 vadano eliminati i sotto-criteri dal n. 1.6 al n. 1.9. Tali ulteriori criteri, che di fatto non garantiscono la qualità della prestazione, peraltro oggetto di verifica, alimentano il mercato delle certificazioni di qualità, limitando la partecipazione dei singoli professionisti e agevolando quelle delle società di ingegneria (specialmente le s.r.l. - società di capitali – che possono essere costituita da chiunque abbia interesse al mercato dei servizi di ingegneria ed architettura).
- 3) Relativamente agli altri punti B) eliminare la possibilità di inserimenti di ulteriori criteri discrezionali e soggettivi.
- 4) Relativamente al punto C) – criteri premianti di cui al CAM, vadano eliminati in quanto o perché previsti nei precedenti criteri – (es. punto C.1) o perché non congruenti con la specifica tipologia dei servizi (si tratta di affidamento dei servizi di progettazione, o di D.I., o di sicurezza), laddove i criteri presuppongono che il progetto venga redatto in sede di gara o perché si rifanno prettamente a migliorie in fase di esecuzione dei lavori ( ad es. punto 4 - Materiali rinnovabili; etc.).

## **9. Rete Professioni Tecniche**

*(cfr. osservazioni nell'allegato in calce al presente documento)*

La Rete Professioni Tecniche, Associazione che raggruppa 9 Consigli Nazionali delle professioni dell'area tecnica e scientifica, e rappresenta oltre 600.000 professionisti italiani, ha prodotto un documento (inviato nella formulazione completa via pec, con Ns. Prot. n.562/2018 del 13/06/2018, alle ore 13:46, a causa dell'esiguità degli spazi a disposizione sul presente format) con gli emendamenti ritenuti necessari per adeguare lo schema di bando ai servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici. Ciò in quanto lo schema del bando tipo in consultazione appare per buona parte riferibile a procedure di affidamento di lavori, soprattutto per quanto riguarda la divisione in lotti funzionali, ai sensi dell'art. 51 del Codice, a cui vengono attribuiti CUP e CIG distinti.

Nel caso dei S.A.I. suddetta divisione dei lotti avviene a monte degli stessi servizi; pertanto ciascun lotto costituisce un servizio da affidare a seguito di un bando specifico.

## **10. UNITEL - Unione Nazionale Italiana Tecnici Enti Locali**

### **Rif. 3. Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti**

In detto articolo il bando prevede che, nella tabella 1, vengano riportate le prestazioni oggetto di affidamento specificando quelle principali e quelle secondarie.

Atteso che ai sensi dell'art. 48-2° comma del Codice è definito:

- a) Raggruppamento di Tipo Verticale - quello in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi indicati come principali, anche in termini economici ed i mandanti eseguono i servizi indicati come secondari;
- b) Raggruppamento di Tipo Orizzontale - quello in cui mandatario e mandanti eseguono il medesimo tipo di prestazione (sia principali che secondarie);

anche ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione di cui al successivo art. 7.3 lett h) ed i) [servizi e servizi di punta], relativamente a procedure in cui il corrispettivo è determinato con riferimento a più categorie ed ID opere del D.M. 17/06/2016 (cosa molto frequente) è opportuno che per l'individuazione della prestazione principale non sia fatta con riferimento alla tipologia di prestazione (progettazione, direzione lavori, collaudo, coordinamento della sicurezza), ma venga fatta con riferimento alle categorie ed ID dello stesso D.M. 17/06/2016, considerando prestazione principale quella categoria ed ID dei lavori di maggiore importo e secondarie quelle riferibili alle altre categorie ed ID.

Tale orientamento è stato già condiviso dall'AVCP con parere di precontenzioso n. 122 del 06/06/2014 e determina n. 5/2010 e dall'ANAC con determina n. 4/2015.

### **Rif. 7. Requisiti speciali e mezzi di prova**

Con riferimento ai requisiti di partecipazione di cui all'art. 7.3 lett. h) e i), si ritiene che sarebbe opportuno specificare che la S.A. ai fini del raggiungimento dell'importo minimo previsto dal bando di gara per ciascuna categoria e ID delle opere previste, possa prevedere un fattore di ponderazione (compreso tra 0 ed 1) dei servizi effettivamente svolti (progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, C.S.P., C.S.E., collaudo, verifica progettazione etc). La previsione di detti fattori ponderali (in tal senso delibera ANAC n. 549 del 11/05/2016), consente alla S.A. di meglio valutare l'esperienza professionale dell'operatore economico evitando che chi ha svolto ad esempio la sola progettazione preliminare, venga equiparato come servizi, a parità di categoria e ID, alla stregua di chi ha invece svolto i 3 livelli di progettazione e la direzione lavori.

Con riferimento ai requisiti di partecipazione di cui all'art. 7.3 lett. h) e i), si ritiene che sarebbe opportuno prevedere che laddove il servizio pregresso prestato, sia stato svolto come componente di un raggruppamento temporaneo (RTP), vadano considerati con riferimento alla quota percentuale di partecipazione allo stesso raggruppamento. Ciò eviterebbe che ogni componente possa usufruire per intero del requisito di qualificazione in capo al RTP, godendo di un notevole vantaggio rispetto a chi ha svolto il medesimo servizio singolarmente. In tal senso parere prec. ANAC n. 549 del 11/05/2016.

All'ultimo periodo dell'art. 7.4, laddove si fa riferimento ai requisiti del personale (art. 7.3 lett. k)) per i raggruppamenti temporanei, viene specificato che detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Si evidenzia che tale disposizione non è applicabile nel caso di raggruppamenti temporanei costituiti esclusivamente da singoli professionisti, dove la mandataria (1 unità tecnica) non può garantire il requisito in maniera maggioritaria (cfr determina ANAC 04/2015).

### **Rif. 9. Subappalto**

Con riferimento al subappalto è previsto che il concorrente, volendo far ricorso a detto istituto, debba indicare obbligatoriamente una terna di subappaltatori.

L'art. 105 comma 6 del Codice prevede tale obbligo solo per appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35, pertanto, si ritiene che per importi inferiori a detta soglia tale obbligo non dovrebbe sussistere.

### **Rif. 23. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto**

Con riferimento all'art. 23, laddove è previsto che prima dell'aggiudicazione vada richiesto all'aggiudicatario di caricare sul sistema AVCPass i documenti a comprova dei requisiti generali e di quelli di capacità economica-finanziaria e capacità tecnica-professionale di cui all'art. 83 del Codice, (sulla scorta dell'esperienza nell'espletamento di dette procedure) è opportuno precisare che da detti documenti o certificazioni devono emergere con chiarezza: gli importi delle categorie e destinazioni funzionali relative alle prestazioni svolte e nel caso di committenti privati che le opere siano state in concreto realizzate (come previsto dall'art. 7 ultimo capoverso della Nota illustrativa Bando tipo n. 3).

## **ALTRI ENTI E OPERATORI ECONOMICI**

### **11. VPE S.r.l.**

#### **Rif. All. 1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica**

Allegato 1 punto C CRITERI PREMIANTI DI CUI AL D.M. 11 OTTOBRE 2017 (CAM)

Si ritiene di dover osservare che il requisito premiante di cui al punto 2.6.1 Dei CAM, non potrà essere riconosciuto nei casi in cui il documento di diagnosi energetica di cui al punto 2.3.1 Dei CAM dei CAM risulti obbligatorio ai fini delle attività progettuali, e che i soggetti abilitati a redigerlo, ai sensi dell'art.8 comma 2 del D.Lgs.102/2014, debbono essere "certificati da organismi accreditati ai sensi del regolamento comunitario n. 765 del 2008 o firmatari degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento, in base alle norme UNI CEI 11352, UNI CEI 11339,.....".

### **12. Green Building Council Italia**

#### **Rif. 2. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni**

E' a nostro parere opportuno che nel paragrafo "2.1 DOCUMENTI DI GARA" al punto "5) Documentazione Tecnica" venga specificato che questa deve essere completa di una relazione tecnica (oppure di una relazione guida metodologica) nella quale la stazione appaltante indica i CAM da applicare nell'appalto oggetto della gara.

#### **Rif. 7. Requisiti speciali e mezzi di prova**

All'interno del paragrafo "7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE" riteniamo utile che sia introdotto all'interno "ai due servizi "di punta" di ingegneria e architettura a comprova del possesso dei requisiti da intendersi come servizi ultimati, eseguiti negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando" il riferimento a progetti che contengano l' applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al D.M. 11 ottobre 2017 oppure l'applicazione di protocolli di sostenibilità energetica ed ambientale degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale.

Questa specifica permetterebbe alla Stazione Appaltante di avere l'evidenza dell'esperienza dell'offerente nella gestione ed applicazione dei criteri ambientali all'interno di servizi di ingegneria e architettura che la legislazione vigente rende obbligatori.

#### **Rif. 16. Contenuto della busta B - offerta tecnica**

Riteniamo si debba eliminare il riferimento [Facoltativo:in caso di criteri premianti relativi ai CAM] al punto c) dell'articolo, e di introdurre conseguentemente l'obbligatorietà dell'attribuzione di specifici punteggi energetico/ambientali per la valutazione dell'offerta tecnica.

Una prima motivazione è che lo stesso D.M. 11 ottobre 2017 specifica nelle premesse " .. Inoltre, in base al medesimo

articolo, i criteri premianti contenuti nel presente documento sono da tenere in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa . ...." . Il passaggio

"sono da tenere in considerazione" di questa parte del D.M. del 11 ottobre 2017 rende evidente che la Stazione Appaltante deve inserire i criteri ambientali premianti ai fini della caratterizzazione tecnica dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Una seconda motivazione è data dal fatto che tali punteggi, in virtù di una specifica disposizione, non possono essere inferiori a 15 punti, come da raccomandazioni europee.

#### **Rif. Allegato1 - Criteri di valutazione dell'offerta tecnica**

Riteniamo sia necessario inserire nelle caratteristiche metodologiche dell'offerta di cui al Punto b) dell' "allegato 1-criteri di valutazione dell'offerta tecnica", la possibilità di introdurre la verifica dei criteri di valutazione attraverso l'adozione di un sistema di rating dei protocolli di sostenibilità energetico ambientale. Tale possibilità risulta infatti prevista nei CAM edilizia laddove si prevede espressamente il ricorso a sistemi di certificazione riferiti a protocolli di sostenibilità energetica ed ambientale degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale (alcuni esempi di tali protocolli sono: Breeam, Casaclima, Itaca, GBC, Leed, Well)

in luogo del soddisfacimento dei singoli criteri ambientali minimi del D.M. 11 ottobre 2017.

Riteniamo inoltre opportuno che si riveda la specifica tabella c), inserendo una colonna "MOTIVAZIONI" dove vengono esplicitati gli elementi presi in considerazione per assegnare i punteggi premianti. Qui di seguito si riporta ad esempio il contenuto della nuova colonna "MOTIVAZIONI" per il criterio C5:

C5 - Criterio CAM di valutazione: "2.6.4 Materiali rinnovabili " - Motivazioni : "Viene attribuito un punteggio premiante pari a \_\_\_\_\_ per l'utilizzo di materiali da costruzione derivati da materie prime rinnovabili per almeno il 20% in peso sul totale dell'edificio escluse le strutture portanti. La stazione appaltante definisce il punteggio premiante che potrà essere assegnato. Esso sarà di tipo progressivo e prevederà almeno tre diverse soglie correlate alla percentuale in peso uguale o superiore al 20%."

Restiamo disponibili ad inviarvi una proposta di tabella C) completa con la nuova colonna "MOTIVAZIONI" da noi proposta, compilata per tutti i 6 criteri premianti, che per ragioni di spazio del presente modulo non è stato possibile caricare.

#### **Rif. Nota illustrativa**

pagina 5 della Nota Illustrativa è riportato "Qualora le stazioni appaltanti intendano valorizzare, tra i criteri di aggiudicazione dell'appalto, gli aspetti ambientali (cfr. art. 95, comma 6 del Codice), devono tenere in considerazione, ai sensi del citato art. 34, secondo comma, i criteri premianti definiti nei suddetti decreti (cfr. punto 11 della presente nota)."

Evidenziamo che le stazioni appaltanti DEVONO valorizzare gli aspetti ambientali all'interno dei criteri di aggiudicazione e DEVONO applicare a tal fine i criteri ambientali premianti contenuti nei CAM in particolare nel D.M. 11 ottobre 2017. Per questo motivo il testo dovrebbe essere modificato come segue:

"Le stazioni appaltanti devono valorizzare, tra i criteri di aggiudicazione dell'appalto, gli aspetti ambientali (cfr. art. 95, comma 6 del Codice), tenendo in considerazione, ai sensi del citato art. 34, secondo comma, i criteri premianti definiti nei suddetti decreti (cfr. punto 11 della presente nota).

A pagina 15 è riportato : "Tenuto conto della facoltatività della valutazione dell'elemento sub C), la stazione appaltante non potrà prescindere dalla valutazione degli elementi sub A) e sub B). Ciononostante la stazione appaltante potrà declinare i sub-elementi connessi agli elementi citati a seconda delle specifiche esigenze del caso, facendo leva su quelli più consoni all'interesse perseguito con l'affidamento che intende porre in essere."

Si evidenzia che l'elemento sub C) non è facoltativo ma obbligatorio in quanto come già detto lo stesso D.M. 11 ottobre 2017 specifica nelle premesse " .. Inoltre, in base al medesimo articolo, i criteri premianti contenuti nel presente documento SONO da tenere in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa . ...." .

Il testo dovrebbe quindi essere corretto nel seguente modo "La stazione appaltante non potrà prescindere dalla valutazione degli elementi sub A) sub B) e sub C). Ciononostante la stazione appaltante potrà declinare i sub-elementi connessi agli elementi citati a seconda delle specifiche esigenze del caso, facendo leva su quelli più consoni all'interesse perseguito con l'affidamento che intende porre in essere."

## CONTRIBUTI TRASMESSI A TITOLO PERSONALE

### 13. Alessio Cisotto

#### Rif. Nota illustrativa

Con riferimento all'art.3 del Disciplinare (Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti), nella nota illustrativa si riporta la seguente frase: "...nel rispetto di quanto previsto dall'art.9, c.2 ultimo periodo, del d.l. 24.01.2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.03.2012, n.27, il corrispettivo non deve determinare un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali previgenti".

Tale affermazione appare in contrasto con il c.8 dell'art.24 del D.Lgs. n.50/2016, così come modificato dal D.Lgs n.56/2017, che recita: "Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all'art.31, c.8. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti, quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo a porre a base di gara dell'affidamento..." (prima dell'entrata in vigore del D.Lgs n.56/2017 il c.8 diceva: "...I predetti corrispettivi possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento...").

Il riferimento al confronto con le tariffe professionali previgenti non è neppure presente nel DM 17.06.2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art.24, c.8, del d.lgs n.50/2016", a differenza di quanto accadeva nel precedente DM n.143 del 31.10.2013, ed è stato anche tolto dalle L.G. n.1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", aggiornate al D.Lgs n.56/2017 con Delibera n.138 del 21.02.2018 (la prima versione delle L.G. n.1 conteneva invece tale riferimento).

### 14. Anonimo

#### Rif. Art. 17

Al par.17) lettera b) si osserva che sarebbe opportuno specificare che la richiesta inerente la stima dei costi aziendali relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.95, comma 10 del codice è riferita al D.L. ove questo non ricopra l'incarico di CSE non avendo i requisiti necessari, nel caso di coincidenza tra D.L e CSE i suddetti costi dovrebbero essere compresi in quelli della prestazione del CSE.

### 15. Daniela Albonetti

#### Rif. Premesse

nel titolo togliere: "europea" dopo gara (in quanto applicato dai 100.000 €)

#### Rif. 3.oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti

nella tabella si potrebbe spiegare meglio come indicare la prestazione principale e quelle secondarie; ad esempio la progettazione può essere suddivisa tra le varie classi e categorie? Indicazione molto importante perchè determina chi deve essere il capogruppo ed i requisiti che deve possedere.

#### Rif. 7.requisiti speciali e mezzi di prova

se viene richiesto l'elenco dei servizi di ingegneria e architettura (o servizi di punta):

1) nel caso di società non viene specificato se il requisito deve essere riferito alla persona fisica che eseguirà la prestazione oppure se può essere stato eseguito anche da soggetti che nell'ambito del servizio da affidare non eseguiranno nulla.

2) nel caso di RTC verticali, in presenza di più classi/categorie, pare debbano essere posseduti interamente dal capogruppo (in tutte le classi/categorie); di conseguenza le prestazioni secondarie potrebbero essere eseguite da

chi non ha dimostrato di avere esperienza. Sarebbe meglio che vi fosse corrispondenza tra la qualificazione di ciascun operatore economico e la quota di esecuzione di rispettiva pertinenza.

#### **Rif. 8. Avvalimento**

l'art. 146 c. 3 Codice prevede "Per i contratti di cui al presente capo," ossia "contratti pubblici concernenti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio", "considerata la specificità del settore ai sensi dell'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento, di cui all'articolo 89 del presente codice.". Questa disposizione si applica anche all'affidamento dei servizi attinenti all'architettura/ingegneria su beni tutelati? Se così è sarebbe meglio specificare che l'avvalimento non è ammesso in tali casi.

#### **Rif. 9. Subappalto**

precisare che la terna è richiesta solamente nel caso di importo comunitario (e non per il range 100.000/soglia comunitaria).

#### **Rif. 10. Garanzia provvisoria**

al punto c) perchè non sono riportati gli "intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 385/1993"? e non è citata la scheda tecnica 1.1. oppure 1.1.1 del DM 31/2018

#### **Rif. 11. Sopralluogo**

sarebbe bene precisare cosa succede se il soggetto delegato riceve incarico da più concorrenti: si escludono tutti i concorrenti, oppure l'ultimo sopralluogo svolto in ordine di tempo, oppure non si rilascia il certificato?

#### **Rif. 15. contenuto della busta A - documentazione amministrativa**

15.1 specificare se il bollo è dovuto solo per le gare indette da pubbliche amministrazioni (o anche per le società pubbliche).

15.2 specificare che la terna è da indicare solo per importo comunitari

15.3.1 si potrebbe fare riferimento al regolamento UE anzichè al D. Lgs 196/2003

15.3.2 punto 21: il codice passoe impresa subappaltatrice è solo per importi comunitari

punto 22: pagamento contributo ANAC solo per importi pari o sup a 150.000 €

#### **Rif. 16. contenuto della busta B - offerta tecnica**

il numero di pagine sarebbe bene comprendesse anche gli allegati, per non creare problemi.

E' prevista nuovamente l'indicazione della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, già indicate nella busta amministrativa. Potrebbero esserci problemi nei casi di disomogeneità nelle due dichiarazioni.

#### **Rif. 17. contenuto della busta C - offerta economica**

vengono richiesti i soli costi per la sicurezza e solo per la DL. Si chiede conferma che la progettazione è considerata una servizio di natura intellettuale, mentre la DL no. In ogni caso non si comprende perchè sono richiesti i soli costi per la sicurezza e non i costi della manodopera (almeno per le società).

#### **Rif. 18. Criterio di aggiudicazione**

mettere nella tabella l'"offerta tecnica" con il punteggio massimo (globale) potrebbe di nuovo innescare la diatriba sulla necessità di riparametrare il punteggio a livello di offerta tecnica globale. Per evitare confusione sarebbe meglio omettere.

#### **Rif. 23. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto**

non viene disciplinato il tempo di presentazione dei documenti per la comprova dei requisiti. Sarebbe bene disciplinare la mancata presentazione dei documenti da parte dell'aggiudicatario.

Punto 2) verifica costo del personale: solo per società? e solo per DL?

Stessa cosa per il punto 3)?

Precisare che le verifiche antimafia sono solo in caso di appalto comunitario (oppure se sottoscritto un protocollo di legalità).

Non viene disciplinata la mancata presentazione dei documenti necessari per la stipula del contratto o della consegna anticipata. Si può applicare la risoluzione in analogia alla mancata consegna dopo la stipula?

Precisare che la polizza va presentata solo in caso di progettazione "esecutiva".

#### **Rif. 25. Trattamento dei dati personali**

aggiungere il riferimento al Regolamento UE?

### **16. Giuseppe Mattera**

#### **Rif. 7 Requisiti speciali e mezzi di prova**

Se richiesto personale] Il requisito del personale di cui al punto 7.3 lett. k) deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

In riferimento al requisito sopra riportato valuti codesta Autorità se sia opportuno specificare che, in caso di RTP tra singoli professionisti, il soggetto individuato quale capogruppo, al fine di ottemperare a tale prescrizione, debba dimostrare di avere alle proprie dipendenze almeno uno dei soggetti di cui al punto k) di cui al cap. 7.3, ovvero di avere nel proprio organico un dipendente un consulente o un collaboratore. La costituzione di un RTP, composto esclusivamente da professionisti monosoggettivi, comporterebbe il mancato soddisfacimento del requisito in testa al soggetto individuato quale capogruppo.

Valuti codesta Autorità, se sia opportuno specificare che, i servizi di punta vadano individuati all'interno dell'elenco dei servizi indicati per soddisfare il requisito relativo ai servizi svolti nell'ultimo decennio.

Tale specificazione si ritiene indispensabile al fine di evitare di aggirare l'obbligo per la mandataria di possedere il requisito in misura maggioritaria.

Molti raggruppamenti indicano i servizi svolti negli ultimi dieci anni ed individuano il soggetto capogruppo in possesso del requisito in misura maggioritario, salvo poi, indicare il soggetto in possesso del requisito dei servizi di punta, Spesso risulta che l'importo dei servizi di punta supera quello apportato dalla mandataria al fine di soddisfare il requisito relativo ai servizi svolti negli ultimi dieci anni.

### **17. Michela Panziera**

#### **Rif. 3 Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti**

Sarebbe opportuna una nota in calce alla tabella 1 per specificare il criterio in base al quale una prestazione è da considerarsi principale o secondaria. L'Anac, in uno dei suoi documenti, aveva qualificato come prestazione principale (nel caso di servizi di ingegneria) la categoria di lavori oggetto del servizio di importo superiore alle altre previste dal bando. Magari sarebbe utile specificare che solo in caso sia indicata la prestazione principale e quella secondaria è possibile partecipare alla gara in forma raggruppata in senso verticale (anche se riportato in nota al punto 7.4).

#### **Rif. 6 Requisiti generali**

Si suggerisce di aggiungere, alla fine del primo periodo, le parole "o altra situazione che comporti l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione", in quanto l'art. 80 del Codice non esaurisce tutte le ipotesi di incapacità a contrarre.

#### **Rif. 7 Requisiti speciali e mezzi di prova**

Si suggerisce, al punto 7.1, di inserire anche il requisito dell'assolvimento dell'obbligo di formazione continua (per tutti i soggetti che effettueranno il servizio) previsto dalla d.p.r. n. 137/2012. Al punto 7.2 lettera g) si suggerisce di richiedere anche la quietanza del pagamento del premio per l'annualità in corso. Al punto 7.3, lettera i) si chiede di chiarire come procedere per valutare l' analogia dei servizi eseguiti, PER DIMENSIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE, rispetto a quelli oggetto di gara. Si suggerisce anche di valutare la possibilità che il requisito del servizio di punta possa essere dimostrato anche con un solo servizio, anziché due, purché di importo non inferiore a quello oggetto di gara, perché non è la quantità di servizi in sé che dimostra il requisito bensì l'importo dei servizi eseguiti. Al punto 7.4 si suggerisce di stabilire che i requisiti dell'abilitazione di cui al d. lgs. 81/2008 e dell'iscrizione all'albo dei geologi non siano richiesti al raggruppamento nel suo complesso bensì al

soggetto che eseguirà le specifiche prestazioni. Per quanto riguarda l'elenco di servizi di ingegneria si suggerisce che in caso di raggruppamento temporaneo verticale il requisito debba essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso ossia da ciascun soggetto per quanto di propria competenza in relazione alle prestazioni principali o secondarie previste dal bando. Per quanto riguarda l'opzione alternativa per i servizi di punta si chiede se i due servizi possono essere posseduti anche da più di due diversi componenti il raggruppamento. Per il titolo di studio professionale si suggerisce che esso debba essere posseduto da chi esegue la prestazione e non dal raggruppamento nel suo complesso. Infine, per quanto riguarda il requisito del personale si chiede se, in caso di RTP verticale, debba essere posseduto comunque in misura maggioritaria dalla mandataria e non anche pro quota dalle mandanti. Al punto 7.5. consorziate "esecutrici"....

#### **Rif. 8 Avvalimento**

Nel penultimo periodo suggerisco di eliminare le parole "della dichiarazione di avvallimento" perchè come potrà il concorrente dimostrare che la dichiarazione era preesistente alla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta essendo una dichiarazione che va inserita nel DGUE?

#### **Rif. 9 Subappalto**

E' obbligatorio indicare la terna dei subappaltatori anche se l'importo a base di gara è pari o superiore a 100.000 euro ma inferiore alla soglia comunitaria e non si tratta di attività esposte a rischio di infiltrazione mafiosa? Non mi pare dalla lettura dell'art. 105 del Codice...

#### **Rif. 10 Garanzia provvisoria**

Al terzultimo periodo si suggerisce di inserire le parole "della scadenza del termine" davanti alle parole "presentazione dell'offerta".

#### **Rif. 11 Sopralluogo**

Si suggerisce che il sopralluogo possa essere effettuato anche autonomamente dal concorrente (qualora non abbia necessità di accedere ad edifici, ad esempio...) e che, quindi, dichiari di averlo effettuato senza dover produrre l'attestazione rilasciata dall'ente. Vedi, al riguardo, anche quanto previsto al punto 14 del punto 15.3.1 dalla cui lettura pare di capire che la dichiarazione di sopralluogo e l'attestazione di sopralluogo siano alternative tra loro.

Nell'ultimo periodo si suggerisce di prevedere che la sanatoria è possibile solo se il concorrente può dimostrare di aver eseguito il sopralluogo prima della data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

#### **Rif. 13 Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara**

Si suggerisce di ammettere anche l'integrazione del plico già presentato, purchè sia specificato -sul plico integrativo- che trattasi di integrazione del plico già prodotto. Diversamente il concorrente dovrebbe presentare un nuovo plico e quindi duplicare anche le spese già effettuate (per cauzione, contributo anac...) e ciò non rientra nell'ottica né della semplificazione né dell'economicità dei procedimenti.

#### **Rif. 14 Soccorso istruttorio**

Vedi nota al punto 8.

#### **Rif. 16 Contenuto della busta B – Offerta tecnica**

Si suggerisce di prescrivere anche la grandezza del carattere da usare e i margini della pagina...onde mettere tutti i concorrenti nelle stesse condizioni.

#### **Rif. 18 criterio di aggiudicazione**

Al punto 18.1 ultimo periodo si suggerisce di precisare se si terrà conto del punteggio conseguito prima o dopo la riparametrazione, nel caso l'ente ve ne faccia ricorso.

#### **Rif. 21 apertura delle buste B e C - valutazione delle offerte tecniche ed economiche**

Con riferimento al penultimo periodo si suggerisce di indicare tra le cause di esclusione anche l'inserimento dell'offerta tempo nell'offerta tecnica.

#### **Rif. 25.trattamento dei dati personali**

Si osserva che l'informativa sul trattamento dei dati personali appare insufficiente alla luce del regolamento europeo entrato in vigore il 25 maggio 2018.

## 18. Massimiliano Scuro

### Rif. Nota illustrativa

La nota illustrativa riporta " Con riferimento al possesso dei requisiti relativi all'elenco dei servizi o dei servizi di punta eseguiti degli ultimi dieci anni, al fine di valutare i «servizi ultimati», occorre distinguere tra opere pubbliche e private. Nel caso in cui la progettazione sia stata commissionata da un'amministrazione pubblica, si considerano ultimati i servizi anche se l'opera non è stata eseguita mentre, nel caso in cui il committente sia privato, sono considerati ultimati i servizi per i quali l'opera progettata è stata in concreto realizzata (parere ANAC prec. n. 179 del 21 ottobre 2015)"

A tal riguardo si osserva quanto segue:

- il parere ANAC è riferito al D.Lgs. 163/2006 e DPR 207/2010; La distinzione tra servizi resi per committenti pubblici e privati è riportata, in particolare, nell'art. 263 comma 2 del DPR 207/2010, attualmente abrogato. L'interpretazione del suddetto articolo ha determinato una giurisprudenza contrastante: in alcuni casi i giudici hanno ritenuto i servizi svolti per privati validi anche per opera non realizzata (Tar Toscana con la sentenza 1730/2016, Consiglio di stato 692/2015), in alcuni casi quando l'opera è iniziata (TAR BARI Sentenza 1157/2014), o a valle di un atto di assenso della pubblica amministrazione. Sussiste giurisprudenza che interpreta l'art. 263 in linea con il parere ANAC 179/2015);

L'attuale D.Lgs. 50/2016 non pone alcuna distinzione tra committenti pubblici e privati (art. 46, comma 1, lett. a. del D.Lgs 50/2016), per cui, a parere dello scrivente, il codice indica la possibilità di utilizzare, per dimostrare il possesso dei requisiti speciali, sia servizi svolti per committenti pubblici sia per committenti privati ed in entrambi i casi non rileva se l'opera sia realizzata o meno; l'adozione di quanto riportato nella nota illustrativa comporterebbe un notevole svantaggio per gli operatori economici che svolgono servizi per privati, ove l'opera potrebbe essere realizzata molto tempo dopo l'esecuzione del servizio;

- In ogni caso è necessario fare una distinzione tra opera pubblica e committente pubblico. In alcuni casi, pur essendo il committente privato, l'opera progettata è pubblica (es. Appalto Integrato, in cui il professionista intrattiene il rapporto contrattuale con l'Impresa Aggiudicataria dei Lavori). Nella nota illustrativa, nella prima parte si parla di "opere pubbliche o private" nella seconda parte di "amministrazione pubblica o committente privato".

## **ALLEGATO**

Prot. n.562/2018 del 13/06/2018

Spett.le **Autorità Nazionale Anticorruzione**  
[protocollo@pec.anticorruzione.it](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it)

**Oggetto: Consultazione ANAC – Bando-tipo n. 3 – Schema di disciplinare di gara, Procedura aperta per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore ad € 100.000 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo – scad. 13 Giugno 2018**


La Rete Professioni Tecniche, Associazione che raggruppa 9 Consigli Nazionali delle professioni dell'area tecnica e scientifica, e rappresenta oltre 600.000 professionisti italiani, ha prodotto un documento con gli emendamenti ritenuti necessari per adeguare lo schema di bando ai servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici.

Ciò in quanto lo schema del bando tipo in consultazione appare per buona parte riferibile a procedure di affidamento di lavori, soprattutto per quanto riguarda la divisione in lotti funzionali, ai sensi dell'art. 51 del Codice, a cui vengono attribuiti CUP e CIG distinti. Nel caso dei S.A.I. suddetta divisione dei lotti avviene a monte degli stessi servizi; pertanto ciascun lotto costituisce un servizio da affidare a seguito di un bando specifico.

Al fine di una più efficace illustrazione delle proposte contenute nel documento allegato, si richiede un incontro.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO  
(Dott. Chim. Nausicaa Orlandi)



IL COORDINATORE  
(Ing. Armando Zambrano)



CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI  
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – [info@reteprofessionitecniche.it](mailto:info@reteprofessionitecniche.it) – [info@pec.reteprofessionitecniche.it](mailto:info@pec.reteprofessionitecniche.it)  
Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581



Autorità Nazionale Anticorruzione

## Bando-tipo n. 3

### Schema di disciplinare di gara

Procedura aperta per l'affidamento di servizi di **architettura**, ingegneria e ~~architettura~~ ed altri servizi tecnici di importo pari o superiore ad € 100.000 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

Le modifiche proposte dalla Rete delle Professioni Tecniche

giugno 2018

**in rosso, le parti da aggiungere**

~~in barrato evidenziato in giallo~~, le parti da "eliminare"-

~~in verde barrato~~, la parte che si riferisce agli affidamenti a lotti che non è pertinente con gli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria di cui agli artt. 36 e 157 del codice, ciò in quanto la divisione in lotti dei lavori avviene a monte, nella fase di progettazione del servizio, il cui affidamento riguarda un singolo lotto

<b>AMBITO DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>DISCIPLINARE DI GARA .....</b>	<b>5</b>
1. PREMESSE.....	5
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. ....	5
2.1 Documenti di gara .....	5
2.2 Chiarimenti .....	6
2.3 Comunicazioni .....	6
3. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI .....	7
4. DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI .....	11
4.1 Durata.....	11
4.2 Opzioni .....	12
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE .....	12
6. REQUISITI GENERALI .....	15
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA .....	15
7.1 Requisiti di idoneità .....	16
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria .....	17
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale.....	17
7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE .....	19
7.5 Indicazioni per i consorzi stabili .....	21
8. AVVALIMENTO .....	22
9. SUBAPPALTO.....	23
10. GARANZIA PROVVISORIA .....	24
11. SOPRALLUOGO .....	26
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	27
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA .....	28
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO .....	30
15. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....	31
15.1 Domanda di partecipazione.....	31
15.2 Documento di gara unico europeo.....	32
15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo .....	34
16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA .....	39
17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA.....	41
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	42
18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica .....	42
18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica .....	43
18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica e dell'offerta tempo .....	44
18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi.....	45
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....	46
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	46
21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	47
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE .....	48
23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO .....	49
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....	51
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	51

## AMBITO DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il presente Disciplinare-tipo si applica a tutte le procedure aperte bandite dalle Amministrazioni che operano nei settori ordinari per l'affidamento di contratti pubblici di servizi di ingegneria ed architettura di importo pari o superiore ad € 100.000, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Nei settori speciali, il Disciplinare-tipo non è vincolante per gli enti aggiudicatori ma è obbligatorio per le amministrazioni aggiudicatrici quando affidano servizi e forniture non connesse con le attività di cui agli articoli da 115 a 121 del Codice.

Il presente disciplinare trova, altresì, applicazione nel settore dei beni culturali, ai sensi dell'art. 145, comma 3 del Codice.

La circostanza che la gara sia telematica costituisce adeguata motivazione di scostamento dalle previsioni del Disciplinare-tipo, pertanto, in caso di gara telematica le stazioni appaltanti apportheranno le opportune modifiche al testo.

Le parti del presente Disciplinare-tipo, indicate con carattere normale, rappresentano l'ipotesi base di formulazione, vincolanti nel senso indicato nella Nota illustrativa. In tale modello base sono evidenziate le parti variabili o opzionali, mediante il ricorso a corsivo o parentesi quadre, come di seguito specificato. Per un corretto utilizzo del modello, si raccomanda un'attenta lettura della Nota illustrativa.

**Il presente Bando-tipo acquista efficacia il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 213 comma 17-bis del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.**

### INFORMAZIONI DA RIPORTARE IN BASE ALLE ESIGENZE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Gli spazi lasciati liberi devono essere compilati dalla stazione appaltante in base alle caratteristiche specifiche dell'appalto. In tali parti, talvolta evidenziate tra parentesi quadre, sono contenuti esempi o è fornita una descrizione di come potrebbe essere riempito il relativo spazio da parte delle stazioni appaltanti.

Ad esempio:

«La domanda di partecipazione è redatta, **in bollo** [ove la stazione appaltante abbia redatto un modello inserire la seguente frase: "preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato n. ...."] e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni...»

#### A. IPOTESI ALTERNATIVE

Le clausole alternative sono segnalate dalle espressioni: **[o in alternativa]** o **[oppure]**. La stazione appaltante sceglie la clausola che ritiene più opportuna.

Ad esempio:

«fatturato globale minimo annuo .....

**[o in alternativa]**

fatturato globale medio annuo.....»

#### B. PARTI EVENTUALI E FACOLTATIVE

Le clausole eventuali e facoltative sono precedute da espressioni quali **[Facoltativo]**, **[Se richiesto...]**, **[In caso di ...]** etc. La stazione appaltante sceglie se inserire o meno la clausola.

Ad esempio:

«**[Facoltativo: in caso di vigenza di patti/protocolli di legalità]** La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.»

### C. PARTI VINCOLANTI

Le restanti parti sono vincolanti nel senso indicato nella Nota illustrativa.

### D. INDICAZIONI OPERATIVE

In appositi riquadri contrassegnati dall'annotazione N.B.: ..... sono fornite indicazioni operative utili alla stazione appaltante per la stesura del disciplinare. Tali riquadri andranno omessi nel disciplinare compilato dalla stazione appaltante.

Ad esempio:

*N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice. Per i raggruppamenti di cui all'art. 46 comma 1 lettera e) "...non si rinviene nel codice alcuna prescrizione relativa alla quota percentuale minima dei requisiti di qualificazione e/o di capacità che deve essere posseduta da ciascun operatore economico che partecipa al raggruppamento..." (rif. Delibera ANAC n. 431 del 27/4/2017). Pertanto non è richiesto alla mandataria il possesso dei requisiti in quota percentualmente superiore a quella dei mandanti.*

Talvolta sono fornite, tra parentesi quadre, ulteriori indicazioni operative che andranno omesse nel disciplinare compilato dalla stazione appaltante.

Ad esempio:

«*[fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56]* dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice».

### E. ISTRUZIONI RELATIVE AGLI ALLEGATI

Gli allegati nn. 1 e 2 al Disciplinare contengono i criteri di valutazione dell'offerta tecnica in conformità alle Linee guida n. 1, nonché esempi di sub-criteri che sono passibili di una diversa modulazione, o mediante loro utilizzo parziale, ovvero integrazione dei medesimi con ulteriori sub-criteri.

La tabella C dell'allegato n. 1 riporta i criteri premianti tratti da uno dei d.m. relativi ai CAM di riferimento, ai sensi degli articoli 34, comma 2 e 95, comma 6 del Codice.

L'allegato n. 2 contiene un esempio di schema di redazione dell'offerta tecnica correlato ai criteri di valutazione della medesima contenuti nell'allegato n. 1. Lo schema di offerta tecnica deve essere adattato in base ai sub-criteri prescelti per la valutazione dell'offerta tecnica.

## DISCIPLINARE DI GARA

### GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI ... *[sintetica descrizione dei servizi tecnici di ingegneria e architettura e/o altri servizi]*

#### 1. PREMESSE

Con determina/decreto a contrarre n. .... del ....., questa Amministrazione ha deliberato di affidare ..... *[indicare i servizi tecnici di ingegneria ed architettura e/o altri servizi di natura tecnica richiesti]* inerenti ai lavori di ..... *[specificare i lavori]*.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria".

Luogo di esecuzione .....*[codice NUTS.....]*

CIG..... CUI ..... CUP ..... *[indicare solo se obbligatorio]*

#### **[In caso di suddivisione in lotti del servizio]**

~~lotto 1 NUTS ..... CIG ..... CUI ..... CUP .....*[indicare solo se obbligatorio]*~~

~~lotto 2 NUTS ..... CIG ..... CUI ..... CUP .....*[indicare solo se obbligatorio]*~~

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è .....*[indicare nome e cognome]*.

#### 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

##### 2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) *[ove obbligatorio]* DUVRI;
- 4) *[ove presente]* Patto di integrità/protocollo di legalità ..... *[indicare il riferimento normativo o amministrativo, es. legge regionale n. ... del....., delibera n... del ... da cui discende l'applicazione del suddetto patto/protocollo];*
- 5) Documentazione tecnica .....*[elencare specificamente la documentazione, tra cui il capitolato speciale]*
- 6) Schema di contratto;
- 7) ..... *[indicare eventuali altri allegati]*.

**[In caso siano definiti, con apposito d.m., criteri ambientali minimi relativi all'oggetto dell'appalto]** La documentazione tecnica è stata redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al d.m. .... *[indicare il d.m. 11*

ottobre 2017 recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici» oppure altro d.m. di riferimento emanato dal Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare].

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.....> [indicare l'indirizzo completo delle pagine relative].

**[Facoltativo]** La documentazione di gara è disponibile anche ..... [indicare luogo, orari e condizioni. es. presso gli uffici del RUP siti in ..... nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore ..... alle ore ....., previo appuntamento telefonico al numero ..... entro il .....(data del termine per la presa visione).

Il legale rappresentante dell'operatore economico, o un soggetto delegato, potrà prendere visione della suddetta documentazione.

## 2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo .....[posta elettronica/PEC], almeno .....[indicare il numero dei giorni es. 10] giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni [ai sensi dell'art. 60, comma 3 del Codice, in caso di procedura accelerata sostituire con "quattro giorni"] prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.....> .....[indicare l'indirizzo del profilo del committente dove sono pubblicati i chiarimenti].

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

*N.B.: in caso di appalti particolarmente complessi sotto il profilo tecnico, la stazione appaltante può stabilire un termine di risposta alle richieste di chiarimenti anteriore a quello minimo di sei giorni imposto dalla norma, contestualmente adeguando il termine per la proposizione delle richieste di chiarimento.*

## 2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC .....[indicare l'indirizzo PEC della stazione appaltante] e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 46 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

### 3. OGGETTO, IMPORTO **E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché: .....[motivare la mancata suddivisione in lotti ai sensi dell'art. 51, comma 1 del Codice].

**Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto**

Descrizione delle prestazioni	<del>CPV</del>	<del>P</del> <i>(principale)</i> <del>S</del> <i>(secondaria)</i>	Importo
..... <i>[ad es. progettazione]</i>	...	...	€ .... <i>[ad es. 44.224,95]</i>
..... <i>[ad e. coordinamento sicurezza in fase di progettazione]</i>	...	...	€ .... <i>[ad es. 44.224,95]</i>
.....	...	...	...
.....	...	...	...
<b>Importo totale a base di gara</b>			....

**L'importo a base di gara** è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

**[Solo per incarichi di Direzione Lavori]** L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze, in aggiunta all'importo a base di gara, è pari a € ..... al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA *[indicare valore pari a € 0,00 in caso di assenza di rischi]* e **non è soggetto a ribasso**.

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice" (in seguito: d.m. 17.6.2016). Per dare evidenza del procedimento seguito per la determinazione dei compensi posti a base di gara, si riporta, nelle successive tabelle, l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi *[cfr. Linee Guida n. 1 parte III par. 2.2]*.

**Tabella n. 2 –Categorie e tariffe**

**Incarico di .....** [ad es. progettazione]

<b>Categoria e ID delle opere (DM 17.6.2016)</b>	<b>Classi e categorie 1. 143/49</b>	<b>Grado complessità</b>	<b>Importo opere</b>	<b>Specificità della prestazione (art. 3, co.3 DM 17.6.2016)</b>	<b>Importo</b>	<b>Spese e oneri %... [ad es. 24%]</b>
... ad es. STRUTTURE:S.04 Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo	...	... ad es. 0,9	€ ..... ad es. 575.000,00	... ad es. QbII.01,03,05,09,16,17	€ ..... ad es. 21.440,39	€ ..... ad es. 5.145,69
				... ad es. QbIII.01,02,03,04,05,06	€ ..... ad es. 14.224,89	€ ..... ad es. 3.413,97
<b>Somma</b>					€ ..... ad es. 35.665,28	€ ..... ad es. 8.559,67
<b>Totale parcella comprensivo di spese e oneri</b>					€ ..... ad es. 44.224,95	

**Incarico di .....** [ad es. coordinamento sicurezza in fase di progettazione]

<b>Categoria e ID delle opere (DM 17.6.2016)</b>	<b>Classi e categorie 1. 143/49</b>	<b>Grado complessità</b>	<b>Importo opere</b>	<b>Specificità della prestazione (art. 3, co.3 DM 17.6.2016)</b>	<b>Importo</b>	<b>Spese e oneri %... [ad es. 24%]</b>
... ad es. STRUTTURE:S.04 Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo	... ad es. IX/b	... ad es. 0,9	€ ..... ad es. 575.000,00	... ad es. QbIII.07	€ ..... ad es. 4.123,15	€ ..... ad es. 989,56
<b>Somma</b>					€ ..... ad es. 4.123,15	€ ..... ad es. 989,56
<b>Totale parcella comprensivo di spese e oneri</b>					€ ..... [ad es. 5.112,71]	

N.B.: la stazione appaltante nell'importo dell'appalto considera, ove previste, anche le prestazioni riconducibili all'art. 6 del d.m. 17.6.2016, determinandone il corrispettivo secondo i criteri ivi indicati.

L'appalto è finanziato con ..... [descrivere le fonti di finanziamento]. La corresponsione del compenso non è subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata, ai sensi dell'art. 24 co. 8 **bis** del Codice.

~~[o in alternativa, in caso di suddivisione in lotti, sostituire il testo precedente con quello seguente fino a \*\*\*]~~

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

**Tabella n. 3—Descrizione dei lotti**

Numero Lotto	oggetto del lotto	CIG

~~Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:~~

~~[Ripetere per ogni lotto]~~

~~Lotto n.....[indicare il numero di lotto] CIG .....~~

**Tabella n. 4—Oggetto dell'appalto**

Descrizione delle prestazioni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
..... [progettazione]	...	...	€..... [ad es. 44.224,95]
.....[coordinamento sicurezza in fase di progettazione]	...	...	€..... [ad es. 5.112,71]
<b>Importo totale a base di gara</b>			

**L'importo a base di gara** è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

~~[Solo per incarichi di Direzione Lavori] L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze, in aggiunta all'importo a base di gara, è pari a € ..... al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA [indicare valore pari a € 0,00 in caso di assenza di rischi] e non è soggetto a ribasso.~~

L'importo suddetto è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice" (in seguito: d.m. 17.6.2016). Per dare evidenza del procedimento seguito per la determinazione dei compensi posti a base di gara, in conformità con quanto prescritto dalle Linee Guida n. 1 parte III par. 2.2, si riporta, nelle successive tabelle, l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi.

### Tabella n. 5 — Categorie e tariffe

Incarico di ..... [ad es. progettazione]

Categoria e ID delle opere (DM 17.6.2016)	Classi e categorie l. 143/49	Grado complessità	Importo opere	Specificità della prestazione (art. 3, co.3 DM 17.6.2016)	Importo	Spese e oneri ... [indicare % ad es. 24%]
... ad es. STRUTTURE:S.04 Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo	... ad es. IX/b	... ad es. 0,9	... ad es. 575.000,00	... ad es. QbH.01,03,05,09,16,17	... ad es. 21.440,39	... ad es. 5.145,69
				... ad es. QbH.01,02,03,04,05,06	... ad es. 14.224,89	... ad es. 3.413,97
<b>Somma</b>					... ad es. 35.665,28	... ad es. 8.559,67
<b>Totale parcella comprensivo di spese e oneri</b>					... ad es. 44.224,95	

Incarico di ..... [ad es. coordinamento sicurezza in fase di progettazione]

Categoria e ID delle opere (DM 17.6.2016)	Classi e categorie l. 143/49	Grado complessità	Importo opere	Specificità della prestazione (art. 3, co.3 DM 17.6.2016)	Importo	Spese e oneri ... [indicare % ad es. 24%]
... ad es. STRUTTURE:S.04 Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo	... ad es. IX/b	... ad es. 0,9	... ad es. 575.000,00	... ad es. QbH.07	... ad es. 4.123,15	... ad es. 989,56
<b>Somma</b>					... ad es.	... ad es.

	4.123,15	989,56
<b>Totale parcella comprensivo di spese e oneri</b>	... [ad es. 5.112,71]	

*N.B.: la stazione appaltante nell'importo dell'appalto considera, ove previste, anche le prestazioni riconducibili all'art. 6 del d.m. 17.6.2016, determinandone il corrispettivo secondo i criteri ivi indicati.*

L'appalto è finanziato con ..... [descrivere le fonti di finanziamento]. La corresponsione del compenso non è subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata, ai sensi dell'art. 24 co. 8 del Codice.

~~[Facoltativo: limitazione della partecipazione ad un numero massimo di lotti]~~ Ciascun concorrente può presentare offerta per un numero massimo di n. ... lotti [inserire il numero massimo di lotti a cui si può partecipare], ai sensi dell'art. 51, comma 2 del Codice. In caso di partecipazione ad un numero maggiore di lotti rispetto a quanto consentito, la domanda si considera presentata per ..... [indicare il criterio per la individuazione dei lotti ai quali riferire la domanda di partecipazione, ad es. i lotti di maggiore dimensione].

~~[Facoltativo: limitazione dell'aggiudicazione ad un numero massimo di lotti]~~ Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di n. .... lotti [inserire numero massimo di lotti aggiudicabili], che saranno individuati sulla base del criterio ..... [ai sensi dell'art. 51, co. 3 del Codice, la stazione appaltante definisce il criterio, che deve essere oggettivo e non discriminatorio, per determinare quali lotti saranno aggiudicati].

~~[Facoltativo: associazione di lotti al medesimo offerente]~~ La stazione appaltante si riserva di aggiudicare in forma associata i lotti nn..... [indicare i lotti specifici] al medesimo offerente, ai sensi dell'art. 51, comma 4 del Codice. La modalità mediante cui effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti è la seguente: ..... [indicare il criterio mediante cui effettuare la valutazione comparativa].

\*\*\*

## 4. DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI

### 4.1 DURATA

Le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite nel termine complessivo di n. .... [indicare giorni/mesi/anni], decorrenti dalla data di ..... [indicare il termine iniziale: es. la sottoscrizione del contratto], secondo le seguenti indicazioni [la stazione appaltante specifica, per le singole prestazioni da affidare la relativa durata prevista, fornendo tutte le indicazioni che ritiene necessarie]:

- per ..... [indicare la prestazione] n. ... [indicare giorni/mesi/anni], decorrenti dalla data di .....
- per ..... [indicare la prestazione] n. ... [indicare giorni/mesi/anni], decorrenti dalla data di .....

*[In caso di suddivisione dell'appalto in più lotti, specificare eventuali durate differenziate per ciascun lotto].*

**[Facoltativo: nel caso di utilizzo della riduzione del tempo di esecuzione quale elemento di valutazione delle offerte]** La durata effettiva dell'appalto sarà determinata sulla base dei tempi indicati dall'aggiudicatario in sede di offerta; **l'eventuale riduzione dei tempi, come riportato al**

**Capitolo 6 paragrafo 1.6, delle Linee Guida ANAC n. 1 sui Servizi di Architettura e Ingegneria, non potrà superare la percentuale del 20%. [In ogni caso dovranno essere indicate le modalità con cui accertare la capacità del concorrente di ridurre i tempi di prestazione, senza andare a scapito della qualità].**

#### **4.2 ~~OPZIONI~~**

~~**[Facoltativo: affidamento di servizi analoghi]** La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5 del Codice, di affidare all'aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, come di seguito indicati ..... [precisare le prestazioni oggetto dell'eventuale affidamento], per una durata pari a ..... [indicare il periodo] per un importo stimato complessivamente non superiore ad € ..... al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze [In caso di suddivisione dell'appalto in più lotti specificare se necessario il lotto al quale si riferisce tale facoltà].~~

~~N.B. il valore dei servizi analoghi deve essere considerato ai fini della determinazione delle soglie di cui dell'art. 35, comma 4 del Codice.~~

~~**[Facoltativo: solo in caso di importo superiore alla soglia]** La Stazione appaltante si riserva di affidare direttamente l'incarico di ..... [la stazione appaltante indica direzione lavori e/o di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione] al progettista ai sensi dell'art. 157, comma 1 del Codice in quanto ..... [indicare le particolari ragioni che giustificano l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 157, comma 1 del Codice e par. 2.2.1 delle Linee Guida n. 1].~~

~~**[Facoltativo: modifiche del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) del Codice]** Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi: ..... [indicare in modo chiaro, preciso ed inequivocabile, la portata e la natura delle modifiche contrattuali, nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Le modifiche non possono alterare la natura generale del contratto.~~

~~N.B.: ove quantificabile, indicare il valore massimo stimato della modifica che deve essere considerato ai fini della determinazione delle soglie di cui dell'art. 35, comma 4 del Codice.~~

~~**[In caso di inserimento di una o più delle suddette clausole facoltative]** Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad €..... al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze [in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti indicare il valore massimo stimato di ciascun lotto].~~

## **5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:

- a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b. società di professionisti;
- c. società di ingegneria;
- d. prestatori di servizi di ingegneria ed architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a

74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

- e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
  - f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
  - g. consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;
  - h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 in quanto compatibili.
- È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.

**[Nei casi in cui è richiesta la redazione della relazione geologica]** L'operatore economico deve garantire la presenza di un geologo in una delle seguenti forme:

- componente di un raggruppamento temporaneo;
  - associato di una associazione tra professionisti;
  - socio/amministratore/**direttore tecnico** di società diprofessionisti o di ingegneria
- = dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara ~~[in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "gara" con "singolo lotto"]~~ in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara ~~[in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"]~~ in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara ~~[in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"]~~ in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara ~~[in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "gara" con "singolo lotto"]~~. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

~~**[Facoltativo: in caso di limitazione della partecipazione ad un numero massimo di lotti di cui al punto 3]** I concorrenti che presentano offerta per più lotti possono partecipare nella medesima o in diversa forma (singola o associata). I consorzi stabili possono indicare consorziati esecutori diversi per ogni lotto. I medesimi esecutori e gli operatori economici raggruppati possono partecipare ad altri lotti da~~

~~solì o in raggruppamenti temporanei/ Consorzi con altri operatori, rispettando il limite di partecipazione.~~

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- I. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- II. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- III. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, **l'impresa l'operatore economico** in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che **le altre imprese gli altri operatori economici** aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

#### **MOTIVAZIONE MODIFICHE PROPOSTE AL CAPITOLO 5**

Considerando la definizione prevista all'art. 3 punto p) " «operatore economico», una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi" il professionista, singolo o raggruppato, è da individuare tra gli operatori economici e non tra le imprese di cui all'art. 45.

[Facoltativo: qualora la stazione appaltante richieda una forma giuridica specifica ai raggruppamenti] I raggruppamenti di operatori economici, **di cui all'art. 46 comma 1 lettera e)**, dopo l'aggiudicazione, dovranno assumere, **ai sensi dell'art. 45 comma 3 del Codice**, la forma di.....[*inserire la forma giuridica specifica*].

[Facoltativo: in caso di specifiche condizioni di esecuzione per i raggruppamenti] I raggruppamenti di operatori economici, **di cui all'art. 46 comma 1 lettera e)**, nell'esecuzione dell'appalto, dovranno rispettare, **ai sensi dell'art. 45 comma 5 del Codice**, le seguenti condizioni: .... [*inserire le condizioni richieste che devono essere proporzionate e giustificate da ragioni oggettive*].

[In caso di incarichi di progettazione] Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del Codice, l'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

## 6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-*ter*, del d.lgs. del 2001 n. 165.

[In caso di vigenza di patti/protocolli di legalità] La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190.

## 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 [*ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati ~~AVCPass~~ **AVCPass** istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti*].

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di professionisti tramite i requisiti dei soci;
- le società di ingegneria tramite i requisiti dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a

tempo indeterminato.

*N.B: le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti ulteriori rispetto a quelli normativamente previsti, qualora questi siano proporzionati, ragionevoli oltre che pertinenti e logicamente connessi all'oggetto dell'appalto e allo scopo perseguito.*

*In caso di lotto unico occorre che la stazione appaltante stabilisca criteri di partecipazione di cui all'art. 83 del Codice tali da consentire l'accesso **anche ai micro, piccoli e medi operatori economici** alle micro, piccole e medie imprese ai sensi dell'art. 30, co. 7 del Codice.*

*I requisiti speciali per partecipare alla gara devono essere esclusivamente elencati nel disciplinare e non contenuti in altri documenti di gara.*

## 7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

### a) I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) **Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

### Per i professionisti che espletano l'incarico oggetto dell'appalto

c) **Iscrizione agli appositi albi professionali** previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3.1 n. 3 , il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

### [Nel caso di affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza]

**Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di .....** [la stazione appaltante specifica progettazione, esecuzione o entrambe]

d) I requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3.1 n. 4 , i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti

### [Nel caso sia richiesta la redazione della relazione geologica]

**Per il geologo che redige la relazione geologica**

e) Il requisiti di iscrizione al relativo albo professionale.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3.1 n. 5, il nominativo e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle indicate al precedente punto 5.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di

pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

## 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

f) **[Facoltativo - sconsigliato perché riduttivo della concorrenza – in ogni caso il ricorso al requisito del fatturato deve essere adeguatamente motivato]** Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo pari a.....*[indicare un importo non superiore al doppio dell'importo a base di gara]*. Tale requisito è richiesto ..... *[indicare le precise motivazioni ai sensi dell'art. 83, comma 5 del Codice]*.

~~*[Nel caso di suddivisione in lotti, indicare il requisito richiesto per ciascun lotto o gruppi di lotti aggiudicabili contemporaneamente].*~~

**[o in alternativa al fatturato globale minimo sconsigliato perché riduttivo della concorrenza – in ogni caso il ricorso al requisito del fatturato deve essere adeguatamente motivato ai sensi dell'art. 83 comma 5 del codice]**

Fatturato globale medio annuo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo non inferiore a .....*[indicare un importo non superiore al doppio dell'importo a base di gara]*. Tale requisito è richiesto ..... *[indicare le precise motivazioni ai sensi dell'art. 83, comma 5 del Codice]*.

~~*[Nel caso di suddivisione in lotti, indicare il requisito richiesto per ciascun lotto o gruppi di lotti aggiudicabili contemporaneamente].*~~

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante *[la stazione appaltante indica i mezzi di prova]*:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- ..... *[la stazione appaltante indica altri eventuali mezzi di prova]*.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per **le imprese** **gli operatori economici** che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

**[o in alternativa al fatturato di cui alla lett. f)]**

g) **[Facoltativo - Consigliato, al fine di promuovere l'apertura del mercato ai micro, piccoli e medi OO.EE.]** copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad € ..... *[indicare un importo non superiore al 50]* **si consiglia un massimale pari al 10 per cento del costo di costruzione dell'opera da progettare]**.

La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione della relativa polizza in copia conforme **autocertificata**.

### 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

h) [Facoltativo] un elenco di servizi di ingegneria e di architettura - da intendersi come servizi ultimati - eseguiti ~~negli ultimi dieci anni antecedenti la~~ **dall'inizio della propria attività professionale sino alla** data di pubblicazione del bando e relativo a lavori di ognuna delle classi e categorie indicate nella successiva tabella e il cui importo minimo complessivo, per ogni classe e categoria, è almeno pari a ..... [la stazione appaltante indica un valore compreso tra 1 e 2 volte l'importo stimato dei lavori e riporta gli importi minimi così calcolati nella tabella riportata al successivo punto f)]. Il dettaglio degli importi minimi dei lavori è riportato nella citata tabella.

- i) [Facoltativo] due servizi “di punta” di ingegneria e architettura - da intendersi come servizi ultimati – eseguiti ~~negli ultimi dieci anni antecedenti la~~ **dall'inizio della propria attività professionale sino alla** data di pubblicazione del bando e relativi a lavori:
- appartenenti ad ognuna delle classi e categorie indicate nella successiva tabella;
  - ~~analoghi a quelli oggetto dell'affidamento per dimensione e caratteristiche tecniche.~~

~~Ciascuno~~ **L'importo complessivo** dei due servizi, **come indicato nelle Linee guida ANAC n. 1, cap. IV paragrafi 2.2.2.1.c, 2.2.2.3 e 4)** deve essere relativo a lavori analoghi di importo almeno pari a .....[inserire un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione] volte il valore stimato dei lavori. Il dettaglio degli importi minimi dei lavori è riportato nella seguente tabella:

Tabella n. 6 - Categorie, classi e importi minimi dei lavori

Categoria e ID delle opere	Classe e categoria ex l. 143/49	Valore dell'opera per classe e categoria	Importo minimo richiesto per il requisito di cui alla lett. e) [ad. es. 1,5 volte]	Importo minimo richiesto per i servizi di punta di cui alla lett. f) [ad es. 0,40 volte]
[ad es. STRUTTURE:S.04 Strutture, Opere infrastrutturali puntuali]	[ad. es. IX/ b]	[ad es. € 575.000,00]	[ad es. € 862.500,00]	[ad es. € 230.000,00]

Per le categorie ..... [indicare, ove presenti, una o più delle attuali categorie Edilizia/Strutture/Infrastrutture per la mobilità] ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Per la categoria ....classe .... [indicare, ove presenti, la categoria diverse da Edilizia/Strutture/Infrastrutture per la mobilità e la relativa classe] ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando relative alla/e seguente/i classe/i ..... con grado di complessità .... [la stazione appaltante indica le classi che ritiene idonee a comprovare il requisito e il corrispondente grado di complessità che deve essere pari o superiore a quello dei servizi da affidare (cfr Linee Guida n. 1 parte V, par. 1)].

- j) [Facoltativo] Possesso dei seguenti titoli di studio e/o professionali da parte del prestatore

di servizio e/o dei componenti del gruppo di lavoro:

- .....
- .....

*[indicare con precisione le ulteriori qualifiche/titolo di studio del gruppo di lavoro che la stazione appaltante richiede rispetto alle professionalità di cui all'art. 5, tenendo conto di assicurare l'equipollenza di quelli esteri anche in ossequio al principio di reciprocità, nonché le esperienze professionali pertinenti eventualmente richieste].*

La comprova del requisito è fornita mediante ..... *[la stazione appaltante specifica i documenti richiesti].*

#### **k) [Facoltativo- Sconsigliato perché limita la concorrenza] Personale**

**Per i soggetti organizzati in forma societaria o consortile: numero medio annuo** di personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni, **non inferiore a n. ....** unità che corrisponde a .... volte le unità di personale stimate *[la stazione appaltante indica il numero minimo di personale richiesto che deve essere proporzionato alle unità stimate per lo svolgimento dell'incarico e comunque non superiore al doppio].*

**Per il professionista singolo o l'associazione di professionisti: numero di unità di personale tecnico non inferiore a n.....**unità che corrisponde a .... volte le unità di personale stimate *[la stazione appaltante indica il numero minimo di personale richiesto che deve essere proporzionato alle unità stimate per lo svolgimento dell'incarico e comunque non superiore al doppio].*

Si precisa che il personale tecnico comprende i seguenti soggetti:

- i soci attivi;
- i dipendenti;
- i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua;
- i consulenti iscritti ai relativi albi professionali ove esistenti, muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto ovvero facciano parte dell'Ufficio direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dalla dichiarazione IVA.

Il personale richiesto è espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE). (parte IV, punto 2.2.2.1 delle Linee guida n. 1). Tale valore si ottiene sommando tutte le ore lavorative in un anno erogate dal personale, sia part-time sia full-time e dividendo poi il risultato ottenuto per il numero delle ore di lavoro di un dipendente a tempo pieno.

La comprova del requisito è fornita mediante ..... *[la stazione appaltante specifica i documenti richiesti, ad esempio: per i soci attivi estratto del libro soci; per i direttori tecnici verbale di nomina; per i dipendenti libro unico del lavoro; per i collaboratori coordinati e continuativi, contratto e una busta paga oppure libro unico del lavoro; per i consulenti, dichiarazione IVA annuale e fatture oppure documentazione contabile attestante il pagamento del consulente etc.].*

#### **7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE**

N.B.: **nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.**

La mandataria di un raggruppamento temporaneo **di cui all'art.46 comma 1 lettera e)** **di imprese** di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti **del d.m. 263/2016** di cui al **punto 7.1 lett. a)** devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del d.m. 263/2016.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 7.1 lett. b)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo di cui al **punto 7.1 lett. c)**, è posseduto **da ciascun professionista del** raggruppamento ~~nel suo complesso.~~

**[In caso di affidamento di incarichi di coordinatore della sicurezza]** Il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 previsto dal **punto 7.1 lett. d)** è posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, essendo sufficiente la presenza di un operatore abilitato, **che deve essere all'uopo indicato nell'istanza di partecipazione.**

**[In caso sia richiesta la relazione geologica]** Il requisito relativo all'iscrizione all'albo dei geologi previsto al **punto 7.1 lett. e)** è posseduto dal raggruppamento nel suo complesso. **Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3.1 n°5, il nominativo e gli estremi dell'iscrizione all'albo del professionista e ne specifica la forma di partecipazione quale componente della struttura di progettazione (Raggruppamenti temporanei, Consorzi Ordinari, Aggregazioni di Rete, GEIE)**

**[Se richiesto requisito di fatturato globale - Sconsigliato perché riduttivo della concorrenza]**

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **punto 7.2 lett. f)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. ~~Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.\*~~

**[o in alternativa]**

~~Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **punto 7.2 lett. f)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. La mandataria deve possedere una percentuale del requisito almeno pari a ..... per la seguente motivazione..... [la stazione appaltante specifica la motivazione della richiesta]. In ogni caso la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria superiore rispetto a ciascuna delle mandanti~~

**[Se richiesto il requisito relativo alla copertura assicurativa - consigliato]** Il requisito relativo alla copertura assicurativa annua contro i rischi professionali di cui al punto **7.2 lett. g)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, ~~secondo una delle opzioni di seguito indicate~~ **come**

- a) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento **per un importo complessivo non inferiore al 10% dell'importo delle opere oggetto dell'affidamento**; in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi che esegue;
- b) unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.

**[Se richiesto elenco di servizi di ingegneria e architettura]** Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale Il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente **punto 7.3 lett. h)** deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. ~~Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.\*~~ Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito, **relativo alla categoria prevalente**, deve essere posseduto dalla mandataria

**[Se richiesti servizi "di punta"]** ~~Il requisito dei servizi di punta di cui al precedente punto 7.3 lett. i) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, fermo restando che nella singola classe/categoria i due servizi di punta richiesti devono essere posseduti da un solo soggetto del raggruppamento). I requisito non è frazionabile.~~

**[In alternativa]**

Il requisito dei servizi di punta di cui al precedente **punto 7.3 lett. i)** deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, fermo restando che nella singola classe/categoria i due servizi di punta richiesti possono essere posseduti da due diversi componenti del raggruppamento, salva l'infrazionabilità del singolo servizio.

**[Se richiesti i titoli di studio/professionali]** Il requisito relativo ai titoli di studio/professionali di cui al **punto 7.3 lett. j)** deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso .

**[Se richiesto personale - sconsigliato perché riduce la concorrenza]** Il requisito del personale di cui al punto 7.3 lett. k) deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento. ~~Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria\*~~

## 7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti **del d.m. 263/2016** di cui al punto **7.1 lett. a)** devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dal consorzio e dalle consorziate, secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 7.1 lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo di cui al punto **7.1 lett. c)** deve essere posseduto dal consorzio o da una delle consorziate esecutrici.

**[In caso di affidamento di incarichi di coordinatore della sicurezza]** Il requisito relativo

all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 previsto dal punto **7.1 lett. d)** deve essere posseduto dal consorzio o da una delle consorziate esecutrici.

**[In caso sia richiesta la relazione geologica]** Il requisito relativo all'iscrizione all'albo dei geologi previsto al **punto 7.1 lett. e)d)** è posseduto dal consorzio o da una delle consorziate esecutrici.

**[Se richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria/tecnica e professionale di cui ai punti 7.2 e 7.3]** I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

## **MOTIVAZIONE MODIFICHE PROPOSTE AL CAPITOLO 7**

### **Apertura del mercato**

Le regole che riservano l'accesso alle gare per l'affidamento di Servizi di Architettura e Ingegneria solo agli OO.EE. che hanno lavorato negli ultimi anni, puntando soprattutto sui requisiti economico-finanziari, stanno progressivamente chiudendo il mercato dei lavori pubblici a gran parte dei professionisti che operano sul territorio nazionale. Le modifiche proposte sono finalizzate ad estendere la valutazione delle esperienze maturate dall'O.E. durante l'intera vita professionale, offrendo così nuove opportunità di accesso alle gare per l'affidamento di Servizi di Architettura e Ingegneria agli operatori economici medio-piccoli che, negli ultimi anni, non hanno potuto alimentare il loro curriculum o il loro fatturato a causa della notevole contrazione del mercato. Tutto ciò, in linea con l'articolo 1, punto ccc) della legge delega n. 11/2016 ed in conformità a quanto stabilito nell'Allegato XVII, Parte II, punto ii) del Codice *“Se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà preso in considerazione la prova relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati più di tre anni prima”*. Si sottolinea che le esperienze maturate nel tempo, unitamente agli obblighi di formazione continua ed aggiornamento professionale cui devono rispondere i professionisti iscritti agli appositi Albi, garantiscono un'alta professionalità anche per gli OO.EE. medio-piccoli, che, negli ultimi anni, hanno trovato spazi estremamente ridotti nel mercato. Questo anche quando l'oggetto della prestazione sia particolarmente sensibile all'innovazione tecnologica, con applicazione delle più recenti innovazioni, quale l'utilizzo di strumenti di modellazione elettronica (BIM).

### **Polizza art. 83 comma 4 lettera c)**

Le modifiche proposte sono finalizzate a chiarire che il requisito di cui all'art. 83, comma 4, lett. c) del codice è soddisfatto dal possesso dell'Operatore Economico della propria polizza professionale, resa obbligatoria dal DPR 137/2012, purché il massimale sia non inferiore al 10% dell'importo delle opere cui il servizio in gara si riferisce (vedi c.d. Polizza Merloni), al fine di coprire eventuali danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione.

### **Raggruppamenti temporanei**

\* In merito ai raggruppamenti di cui all'art.46 comma 1 lettera e) ed alle quote di partecipazione dei componenti, si ricordano i contenuti della delibera ANAC 431/2017 ***“... nella disciplina codicistica non si rinviene alcuna prescrizione relativa alla quota percentuale minima dei requisiti di qualificazione e/o di capacità che deve essere posseduta da ciascun operatore economico che partecipa al raggruppamento...”***

## 8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all'art. 7.1.

**[Se richiesti requisiti relativi a titoli di studio e professionali o esperienze professionali pertinenti]** Per quanto riguarda i requisiti di titoli di studio e professionali richiesti al punto 7.3 lett. j), il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.1.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara [*in alternativa, in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"*] sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

**[Facoltativo]** Ai sensi dell'art. 89, comma 3 ult. periodo, del Codice, l'operatore economico sostituisce l'ausiliaria nei seguenti casi: ..... [*indicare i motivi non obbligatori di esclusione purché si tratti di requisiti tecnici*].

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria e la dichiarazione integrativa di cui al punto 15.3.1, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## 9. SUBAPPALTO.

**[Nel caso in cui l'appalto comprenda esclusivamente prestazioni non subappaltabili ai sensi dell'art. 31, comma 8 del Codice]**

Non è ammesso il ricorso al subappalto.

**[o in alternativa, nel caso in cui l'appalto comprenda anche prestazioni subappaltabili ai sensi dell'art. 31, comma 8 del Codice, sostituire il testo precedente con quanto segue]**

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8 del Codice. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

**[Ove prevista la relazione geologica]** Non è ammesso il subappalto per la relazione geologica.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, **il divieto di subappalto**:

- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

**[In caso l'appalto comprenda più tipologie di prestazione]** Il concorrente indica, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice, una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. Il tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.1. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta **l'esclusione** del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

## 10. GARANZIA PROVVISORIA

**[Nel caso in cui l'appalto comprenda esclusivamente di servizi di progettazione, redazione del piano della sicurezza e coordinamento e compiti di supporto al RUP]** La garanzia provvisoria e l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice non sono dovute, ai sensi dell'art. 93, comma 10 del Codice.

**[o in alternativa, nel caso in cui l'appalto comprenda anche servizi diversi da quelli indicati all'art. 93, comma 10, sostituire il testo precedente con quanto segue]**

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a .....[2%, ovvero altra percentuale ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice, dell'importo posto a base di gara esclusi gli importi relativi alle attività di progettazione, redazione del piano della sicurezza e coordinamento, supporto al RUP] e precisamente di

importo pari ad € ....., salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

*N.B.: Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1% ovvero incrementarlo sino al 4%.*

2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso .....[la stazione appaltante indica gli estremi per il deposito mediante bonifico bancario o postale];
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/impresе\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell'aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio,

in caso di consorzi stabili;

- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”.
- 4) avere validità per ... giorni [almeno 180 gg. - ovvero altro termine, in relazione alla durata prevista per la validità dell'offerta come indicata al successivo paragrafo 13] dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 secondo comma del codice civile;
  - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

**[Facoltativo: 7), 8), 9) - sconsigliato perché incrementa i costi di partecipazione a carico dell'O.E., riducendo di fatto la concorrenza]**

- 7) riportare l'autentica della sottoscrizione;
- 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 9) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori ..... giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da:

- a. **tutti** gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero dell'aggregazione di rete;
- b. consorzio stabile e/o consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## 11. SOPRALLUOGO

**[Se non è richiesto il sopralluogo]** Ai fini della presentazione dell'offerta, non è prevista alcuna visita dei luoghi.

**[Se si richiede il sopralluogo]** Il sopralluogo su .....[*indicare eventuali aree/locali/oggetto di sopralluogo interessati ai servizi*] è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni.... [*indicare i giorni*].

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a ... [*indicare indirizzo mail/PEC*] e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore ..... del giorno .....

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno ..... giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di rete di cui al punto 5, I), II) e, se costituita in RTI, III)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di rete di cui al punto 5, III) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un

rappresentante ~~legale/procuratore/direttore tecnico~~ di uno **qualunque** degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, **quest'ultimo** purché munito della delega della mandataria ~~di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.~~

In caso di **consorzio stabile** il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

## 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

~~[In caso di lotto unico]~~ I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € ..... secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. ....del .....[ *es., n. 1300 del 20 dicembre 2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2018 o successiva delibera*] pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

~~[o in alternativa, in caso di suddivisione in lotti]~~ I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. ....del .....[ *es., n. 1300 del 20 dicembre 2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2018 o successiva delibera*] pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Numero lotto	CIG	Importo contributo ANAC

*N.B.: l'importo da considerare per il calcolo del contributo è l'importo totale a base di gara.*

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara ~~[in caso di suddivisione in lotti distinti aggiungere: in relazione "al lotto per il quale non è stato versato il contributo"]~~; ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

## 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano .... [*specificare modalità, es. tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore ..... alle ore ..... presso l'ufficio protocollo della stazione appaltante, sito in ...*].

Il plico deve pervenire **entro le ore ..... del giorno ....., esclusivamente all'indirizzo ....** *[in caso di obbligo di sopralluogo, la stazione appaltante è tenuta, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, a stabilire il termine per la ricezione delle offerte in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte].*

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente *[denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni]* e riportare la dicitura:

**CIG ..... procedura aperta per .....**

**Scadenza offerte:.....Non aprire**

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

"A - Documentazione amministrativa"

"B - Offerta tecnica"

"C - Offerta economica"

La mancata sigillatura delle buste "A", "B" e "C" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

**Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.**

**[Facoltativo]** Le dichiarazioni .....*[specificare quali]* potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://www. ....> *[indicare indirizzo completo delle pagine relative].*

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia

**conforme autocertificata** autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

**[Facoltativo]** Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

**[Facoltativo]** È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione ..... *[la stazione appaltante specifica la tipologia di documenti, avendo riguardo, in particolare, a certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti. ad es. : certificati ISO, etc.]*.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per ..... *[indicare il numero dei giorni pari ad almeno 180 giorni]* dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

#### **14. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## 15. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE elettronico su supporto informatico, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

*N.B.: ove la stazione appaltante già disponga di un proprio servizio di gestione del DGUE in formato elettronico o si serva di altri sistemi di gestione informatica del DGUE, modifica la suddetta clausola indicando le diverse modalità di trasmissione – cfr. Nota illustrativa punto 10.*

### 15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, ~~in bollo~~ [ove la stazione appaltante abbia redatto un modello inserire la seguente frase: “preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato n. ....”] e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (professionista singolo, associazione professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

**La domanda di partecipazione ~~è sottoscritta e presentata:~~ è redatta in documento unico, presentato e sottoscritto come segue:**

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura *[e ove la stazione posseda un collegamento adeguato ad acquisire la visura camerale contenente l'indicazione dei poteri dei procuratori inserire anche la seguente frase: "oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura"]*.

## **15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 reperibile, in formato elettronico, al seguente indirizzo: <http://www.....> *[indicare l'indirizzo completo delle pagine relative]*, secondo quanto di seguito indicato.

### **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

#### **In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE in formato elettronico, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla

parte VI;

- 2) dichiarazione integrativa a firma dell'ausiliaria nei termini di cui al punto 15.3.1;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

#### **In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D**

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE in formato elettronico, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa a firma del subappaltatore nei termini indicati al punto 15.3.1;
- 3) PASSOE del subappaltatore.

#### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

*[Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 15.3.1 n. 1 del presente Disciplinare].*

#### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**O**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale di cui al par. 7.3 del presente disciplinare.

## Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

**Il DGUE è sottoscritto**, mediante ..... [la stazione appaltante indica le modalità di firma in conformità al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82], dai seguenti soggetti:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

**Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, **ciascun DGUE è sottoscritto da ciascuno degli operatori economici dal legale rappresentante dell'operatore economico cui si riferisce, che partecipano alla procedura in forma congiunta;**
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

## 15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

### 15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. [fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56] dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i seguenti dati:

#### Per i professionisti singoli

- a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

#### Per i professionisti associati ed i raggruppamenti temporanei

- b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;
- c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 1 del d.m. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati;

#### Per le società di professionisti

- d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
- f. organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del d.m. 263/2016;

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati

aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

### **Per le società di ingegneria**

- g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016;
- i. organigramma aggiornato di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016.

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

### **Per i consorzi stabili**

- j. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano l'incarico di cui al punto **7.1 lett. c)**, i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale;
  4. **[Nel caso di affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza]** dichiara, con riferimento al professionista di cui al punto **7.1 d)** i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi dell'art. 98 del d. lgs. 81/2008;
  5. **[Nel caso sia richiesta la relazione geologica]** dichiara, con riferimento al professionista di cui al punto **7.1 lett. e)**: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, dati relativi ai requisiti abilitativi richiesti, forma di partecipazione;
  6. indica il nominativo della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche ai sensi dell'art. 24, comma 5 del Codice;
  7. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
    - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
    - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
  8. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
  9. **[in caso di vigenza di patti/protocolli di legalità]** accetta il patto di integrità/protocollo di legalità ... *[indicare il riferimento normativo o amministrativo, es. legge regionale n. ... del ..., delibera n... del ... da cui discende l'applicazione del suddetto patto/protocollo]* allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
  10. **[in caso di vigenza di codice di comportamento della stazione appaltante]** dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con ..... reperibile a ..... *[indicare gli estremi del Codice di comportamento e dove reperirlo]* e si impegna,

in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

11. **[in caso di particolari condizioni di esecuzione]** accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
12. **[facoltativo]** si impegna a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, allegata al contratto;

#### **Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**

13. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
14. **[se è previsto il sopralluogo obbligatorio]** dichiara di aver preso visione dei luoghi **oppure** allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
15. indica i seguenti dati: domicilio fiscale .....; codice fiscale ....., partita IVA .....; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ..... ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice;
16. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
17. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

#### **Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267**

18. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ..... rilasciati dal Tribunale di ..... nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di **imprese professionisti** e che **le altre imprese gli altri professionisti** aderenti al raggruppamento non sono **assoggettate assoggettati** ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

**Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte riportate in un documento unico, presentato e sottoscritto come segue:**

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;

- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

**Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai nn. da 1 a 18;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
  - dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai nn. da 1 a 18;
  - da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento a **n. 1** (integrazioni al DGUE); **n. 2** (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3, e idoneità professionale in relazione alla propria ragione sociale); **n. 9** (protocollo di legalità); **n. 10** (codice di comportamento); **n. 13** (operatori non residenti); **n. 17** (privacy) e, ove pertinente, **n. 18** (concordato preventivo).

La rete di cui al punto 5, nn. I, II, III del presente disciplinare si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

**Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria** con riferimento a **n. 1** (integrazioni al DGUE); **n. 2** (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3); **n. 9** (protocollo di legalità); **n. 10** (codice di comportamento); **n. 13** (operatori non residenti); **n. 17** (privacy) e, ove pertinente, **n. 18** (concordato preventivo);

**Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascun subappaltatore** con riferimento ai nn. 1) integrazioni al DGUE, 2) elenco dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3.

Le dichiarazioni di cui ai punti da 1 a 18, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

### **15.3.2 Documentazione a corredo**

Il concorrente allega:

19. copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
20. (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all'originale della procura *[e ove la stazione posseda un collegamento adeguato ad acquisire la visura camerale contenente l'indicazione dei poteri dei procuratori inserire anche la seguente frase: "oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura"]*.
21. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
22. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;

**[Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria inserire i punti 23 e 24]**

23. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

**Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice**

24. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

**[Nel caso studi associati]**

25. **Copia conforme autocertificata dello** statuto dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri;

### **15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

#### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 4 del d.m. 263/2016.

#### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

#### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
  - d. (solo per i raggruppamenti temporanei) nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del giovane professionista di cui all'art. 4, comma 1, del d.m. 263/2016 e relativa posizione, ai sensi del comma 2.

#### **Per le aggregazioni di rete**

**I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):**

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura

privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

**II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

**III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo):**

- a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;
- b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

## 16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i documenti di seguito indicati.

- a) Con riferimento al criterio «**professionalità e adeguatezza dell’offerta**» indicato al punto 18.1 lett. A:

descrizione di n.....[*indicare max 3*] servizi svolti **dall’inizio dell’attività professionale sino alla data di pubblicazione del bando negli ultimi dieci anni**, relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento, aventi le seguenti caratteristiche

- .....

*[specificare, se ritenuto opportuno e/o necessario, gli elementi che il concorrente deve descrivere ai fini della valutazione dell’offerta tecnica, in base alle specifiche esigenze della stazione appaltante]*

La relazione descrittiva deve essere composta da massimo n. .... schede/cartelle in formato .....

Alla relazione devono essere allegati ..... per un massimo di ..... in formato....

Non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari, **nonché gli allegati.**

- b) Con riferimento al criterio «**caratteristiche metodologiche dell’offerta**» indicato al punto 18.1 lett. B:

- .....

- .....

- .....

*[specificare gli elementi che il concorrente deve descrivere ai fini della valutazione dell’offerta tecnica adattando alle specifiche esigenze della stazione appaltante gli elementi indicati nell’allegato n. 2, lett. B, anche con riferimento alla tipologia di incarico. La stazione appaltante, ove ritenuto necessario, specifica inoltre quali professionalità del gruppo di lavoro saranno oggetto di valutazione in base al criterio di cui all’allegato 1, lett. B punto 2.2]*

La relazione descrittiva deve essere composta da massimo n. .... schede/cartelle in formato .....

Alla relazione devono essere allegati ..... per un massimo di ..... in formato....

Non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari, nonché gli allegati.

- c) **[Facoltativo: in caso di criteri premianti relativi ai CAM]** Con riferimento al criterio premiante relativo ai CAM di cui al d.m. 11 ottobre 2017 [*oppure altro d.m. di riferimento*] indicato al punto 18.1 lett. C:

Relazione **metodologica** con la quale il concorrente illustra gli elementi significativi specificamente richiesti dal d.m. 11 ottobre 2017, **relativi ad esperienze maturate dal concorrente nella progettazione nel rispetto dei requisiti di miglioramento energetico e ambientale e dal miglioramento prestazionale del progetto da realizzare:**

— al punto ..... del d.m. citato con riferimento a criterio .....

— al punto ..... del d.m. citato con riferimento a criterio .....

*[specificare gli elementi che il concorrente deve descrivere ai fini della valutazione dell’offerta tecnica selezionandoli, in base alle specifiche esigenze della stazione appaltante, tra gli elementi indicati nell’allegato n. 2, lett. C].*

## MOTIVAZIONE MODIFICHE PROPOSTE AL CAPITOLO 16

Si ritiene che l'unico elemento di valutazione relativo ai CAM possa essere riferito alle esperienze maturate dal concorrente nella progettazione nel rispetto dei requisiti di miglioramento energetico e ambientale e dal miglioramento prestazionale del progetto da realizzare, desumibile dalla relazione metodologica.

La relazione deve essere composta da massimo n. .... schede/cartelle in formato .....

Non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari, nonché gli allegati.

Ai sensi dell'art. 24, comma 5 del Codice, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. È inoltre indicata sempre nell'offerta la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate.

È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

**[Facoltativo]** È facoltà/obbligo del concorrente presentare varianti al progetto posto a base di gara. I requisiti minimi che la variante deve rispettare sono i seguenti: ..... [specificare, ai sensi dell'art. 95, comma 14 del Codice, i requisiti minimi delle varianti che devono essere comunque collegate all'oggetto dell'appalto]. Le modalità di presentazione delle varianti sono le seguenti: ..... [specificare, ai sensi dell'art. 95, comma 14 del Codice, le modalità di presentazione].

## 17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta “C – Offerta economica” contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello..... [riportare i riferimenti del modello redatto dalla stazione appaltante] allegato al presente disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi:

a) ..... [indicare il valore che la stazione appaltante intende richiedere, ad es.: ribasso percentuale o prezzo complessivo. In caso di richiesta di offerta su una pluralità di servizi, la stazione appaltante indica i singoli valori da richiedere per ciascuno di essi] al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed IVA. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

### [in alternativa, nel caso di affidamento di direzione lavori]

..... [indicare il valore che la stazione appaltante intende richiedere, ad es.: ribasso percentuale o prezzo complessivo. In caso di richiesta di offerta su una pluralità di servizi, la stazione appaltante indica i singoli valori da richiedere per ciascuno di essi] al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed IVA nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, **ove sussistenti**. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

b) **[solo per l'incarico di Direzione Lavori]** la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice, **ove sussistenti**.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. Il valore dei suddetti oneri è da intendersi ricompreso all'interno dell'importo complessivo offerto in ribasso rispetto alla base di gara.

c) **[Facoltativo per gli appalti di progettazione]** Riduzione percentuale del tempo contrattuale. Tale riduzione non può essere superiore al 20% del tempo di esecuzione previsto nella documentazione di gara ~~(ed è corredata da un cronoprogramma)~~ *[in tale caso, la stazione appaltante indica, nello schema di contratto, le penali che saranno applicate in caso di mancato rispetto della riduzione offerta].*

d) **[Facoltativo]** ..... *[indicare gli ulteriori elementi che gli operatori devono valorizzare i quali pur non concorrendo alla formazione dell'offerta economica oggetto di valutazione, servono a fissare alcuni prezzi unitari utili per eventuali opzioni].*

L'offerta economica è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

*N.B.: quando la stazione appaltante richiede più valori che possono risultare discordanti (ad esempio prezzo e ribasso) indica anche un criterio di prevalenza.*

## 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi *[la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 95, comma 10-bis del Codice, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento del punteggio complessivo, stabilito dall'art. 95 comma 10 bis del codice].*

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	..... <i>[indicare punteggio]</i>
Offerta economica	..... <i>[indicare punteggio max 30]</i>
<b>[Facoltativo]</b> Offerta tempo	..... <i>[indicare punteggio]</i>
TOTALE	<b>100</b>

### 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

**Tabelle dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica**

<b>A PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA</b>						
	<i>critério</i>	<i>max punti</i>	<i>n.</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>max punti D</i>	<i>max punti T</i>
1	Professionalità e adeguatezza desunta da n ... [max 3] servizi	...	...	....	...	...
			...	....	...	...
			...	....	...	...
<b>TOTALE PUNTI</b>					...	...

<b>B CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA</b>						
	<i>critério</i>	<i>max punti</i>	<i>n.</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>max punti D</i>	<i>max punti T</i>
2	...	...	...	....	...	...
			...	....	...	...
<b>TOTALE PUNTI</b>					...	...

**[Facoltativo]**

<b>C CRITERI PREMIANTI DI CUI AL D.M. 11 OTTOBRE 2017 (CAM)</b>				
<i>“Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” [in caso di applicabilità di altro d.m. emanato dal Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare sostituire i riferimenti]</i>				
<i>n.</i>	<i>criteri di valutazione</i>		<i>max punti D</i>	<i>max punti T</i>
...	...		...	...
...	...		...	...
<b>TOTALE PUNTI</b>			...	...

*[la stazione appaltante compila le tabelle sopra indicate in relazione ai criteri prescelti per la valutazione dell'offerta tecnica, sulla base degli esempi forniti nell'allegato n. 1 e nelle Linee guida n. 1. In caso di varianti, ai sensi dell'art. 95, comma 14 lett. b) del Codice, i criteri di aggiudicazione devono poter essere applicati sia alle varianti sia alle offerte conformi che non sono varianti]*

**[Facoltativo: soglia di sbarramento al punteggio tecnico]** Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a ..... [indicare la/le soglie di punteggio] per ..... [indicare “il punteggio tecnico complessivo” oppure indicare “i seguenti criteri:

.....”, specificando i criteri su cui applicare lo sbarramento]. Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

## 18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

**[In caso ricorso di ricorso al metodo del confronto a coppie]** Ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, un coefficiente con il metodo del confronto a coppie [cfr. linee guida dell'ANAC n. 2, par. V - ad esempio: coefficiente discrezionale oppure confronto a coppie, etc.].

**[O, in alternativa, in caso ricorso al metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente]** Ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella un coefficiente, variabile tra 0 e 1, in base ai diversi livelli di valutazione, come di seguito indicato: ..... [ad es.: ottimo = da 0,81 a 1; distinto = da

0,61 a 0,80; buono = da 0,41 a 0,60 ; discreto = da 0,21 a 0,40 sufficiente= da 0,01 a 0,20; insufficiente=0.].

**[O, in alternativa, in caso ricorso a metodo diverso]** Ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, un coefficiente ..... [specificare le modalità di attribuzione del coefficiente].

La commissione calcola il coefficiente unico per ogni elemento esaminato sulla base di ..... [la stazione appaltante, indipendentemente dal metodo prescelto, indica il metodo di calcolo del coefficiente unico da attribuire all'offerta in relazione al sub-criterio esaminato (ad es.: "della media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame")].

**[In caso di criteri tabellari]** Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

## 18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA E DELL'OFFERTA TEMPO

È attribuito all'offerta economica un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la ..... [selezionare una delle formule di seguito indicate]:

**Formula con interpolazione lineare [sconsigliata in quanto meno efficace della bilineare]**

$$C_i = R_a / R_{max}$$

dove:

$C_i$  = coefficiente attribuito al concorrente  $i$ -esimo;

$R_a$  = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente  $i$ -esimo;

$R_{max}$  = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

**[o in alternativa consigliata]**

**Formula "bilineare"**

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{soglia}) = X (A_i / A_{soglia})$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{soglia}) = X + (1,00 - X) [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$$

dove:

**C<sub>i</sub>** = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo

**A<sub>i</sub>** = ribasso percentuale del concorrente *i*-esimo

**A soglia** = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti

**X** = 0,80 oppure 0,85 oppure 0,90 [indicare nei documenti di gara quale delle tre percentuali va applicata]

**A max** = valore del ribasso più conveniente

**[o in alternativa]**

**Formula “.....”** [Riportare la formula non lineare/indipendente prescelta tra quelle riportate nelle linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. IV o altre].

**[In caso di richiesta di riduzione percentuale del tempo contrattuale]**

È attribuito all'offerta tempo un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la ..... [selezionare una delle formule sopra indicate].

#### 18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo:.....[indicare, motivando la scelta, uno dei metodi - aggregativo compensatore, Electre, metodo AHP, Topsis o altri- secondo quanto indicato nelle linee guida dell'ANAC n. 2, par. VI].

**[In caso di scelta del metodo aggregativo-compensatore di cui alle linee Guida dell'ANAC n. 2, par. VI, n.1]** Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n$$

dove

**P<sub>i</sub>** = punteggio concorrente *i*;

**C<sub>ai</sub>** = coefficiente criterio di valutazione *a*, del concorrente *i*;

**C<sub>bi</sub>** = coefficiente criterio di valutazione *b*, del concorrente *i*;

.....

**C<sub>ni</sub>** = coefficiente criterio di valutazione *n*, del concorrente *i*;

**P<sub>a</sub>** = peso criterio di valutazione *a*;

**P<sub>b</sub>** = peso criterio di valutazione *b*;

.....

**P<sub>n</sub>** = peso criterio di valutazione *n*.

**[In caso di criteri con punteggi tabellari]** Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

**[In caso di scelta di un metodo diverso dall'aggregativo compensatore]**

Il punteggio è dato.....[indicare il metodo di calcolo prescelto, che deve rispettare i principi contenuti nelle linee guida n. 2, par. VI, e le relative modalità di applicazione].

## MOTIVAZIONE MODIFICHE PROPOSTE AL CAPITOLO 18

E' da preferire la formula bilineare in quanto promuove la riduzione del ribasso percentuale relativo all'offerta economica a vantaggio della qualità della prestazione professionale da rendere.

**[Facoltativo: I riparametrazione]** Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

**[Facoltativo: II riparametrazione]** Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato.

## 19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno ....., alle ore ..... presso ... *[indicare l'indirizzo]* e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo ..... *[specificare mezzo: es. pubblicazione sul sito informatico/PEC]* almeno .....*[indicare il numero]* giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo ..... *[specificare mezzo: ad es. pubblicazione sul sito informatico/PEC, etc.]* almeno .....*[indicare il numero]* giorni prima della data fissata.

Il ..... *[scegliere tra RUP ovvero seggio di gara istituito ad hoc ovvero, se presente nell'organico della stazione appaltante, apposito ufficio-servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante - cfr. Linee Guida ANAC n.3]* procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il .....*[RUP/seggio di gara/apposito ufficio-servizio]* procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla commissione giudicatrice: ..... *[indicare le relative modalità]*.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della

procedura.

*N.B.: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti.*

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016 [tale prescrizione è valida fino all'istituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici].

## **20. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

*N.B.: le prescrizioni che seguono sono applicabili al periodo transitorio in attesa dell'operatività dell'Albo dei Commissari istituito presso ANAC di cui all'art. 77 del Codice. Pertanto, i commissari continueranno ad essere scelti dalla stazione appaltante, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice. Al momento di entrata in vigore dell'Albo, tali prescrizioni verranno aggiornate.*

*Le incompatibilità di cui all'art. 77, comma 4 del Codice trovano una deroga dal secondo cpv. del comma 4 che consente la nomina del RUP in seno alla commissione, previa valutazione con riferimento alla singola procedura.*

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. .... [indicare 3 o 5] membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

## **21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il.....[RUP/seggio di gara/apposito ufficio-servizio] procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

**[In caso riparazione]** La commissione procederà alla riparazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 18.4.

**[In caso di soglia di sbarramento al punteggio tecnico]** La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento di cui al punto 18.1 e ne comunica i nominativi al.....[RUP/seggio di gara/apposito ufficio-servizio] che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi [in caso di riparazione]

*inserire: “riparametrati”]* attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e l'offerta tempo e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio su .....[scegliere tra offerta tecnica, offerta economica o, ove prevista, offerta tempo].

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al.....[RUP/seggio di gara/apposito ufficio-servizio] **le eventuali esclusioni** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

## **22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, ~~per iscritto~~, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

### **23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 22, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

**[Facoltativo]** Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

**Prima dell'aggiudicazione**, la stazione appaltante procede a:

- 1) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.
- 2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta - i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
- 3) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto**.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) [*ove prevista la garanzia provvisoria inserire anche la seguente frase: "e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari"*].

**L'aggiudicazione diventa efficace**, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC [*ove prevista la garanzia provvisoria inserire anche la seguente frase: "nonché all'incameramento della garanzia provvisoria"*]. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante

proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni **(stand still)** dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

**La stipula** ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni *[la stazione appaltante può stabilire un termine diverso]* dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato..... *[indicare “con atto pubblico notarile informatico” oppure “in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante” oppure “in modalità elettronica, mediante scrittura privata”].*

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

*N.B.: nei casi di cui all'art. 103, comma 11 del Codice, la stazione appaltante modifica la clausola sopra indicata prevedendo l'esonero della garanzia, sulla base di adeguata motivazione e miglioramento del prezzo di aggiudicazione, secondo le modalità di cui al predetto articolo.*

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia **conforme autocertificata** autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice.

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.

**[In caso di incarichi di progettazione]** La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del ..... *[la stazione appaltante indica: progetto definitivo e/o esecutivo]* che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio.

**Le spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, **ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità**, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € ..... La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

~~**[Facoltativo: in caso di suddivisione dell'appalto in lotti]** Le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore, secondo il seguente metodo .....[prevedere il metodo esatto di calcolo della proporzione].~~

**[Facoltativo: in caso di rimborso rateizzato delle spese di pubblicazione]** La stazione appaltante, su richiesta dell'aggiudicatario, consente il rimborso rateizzato delle spese di pubblicazione.

**Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

## 24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

**[Nel caso si escluda la competenza arbitrale ex art. 209 del Codice]** Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di ..... [indicare il foro competente], rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

**[In alternativa, nel caso di clausola compromissoria ex art. 209 del Codice]** Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui agli artt. 205 e 206, sono deferite alla competenza arbitrale, mediante clausola compromissoria che è inserita nel contratto, salvo rikusazione da parte dell'aggiudicatario, da comunicare alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. Ai sensi dell'art. 209, comma 3 del Codice, l'autorizzazione all'inserimento della clausola compromissoria è stata rilasciata con .....n.....del.....[indicare il provvedimento, con numero e data, adottato dall'organo di governo, di autorizzazione all'inserimento della clausola compromissoria].

## 25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

**Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica**

N.B.: I criteri di seguito indicati sono esclusivamente dimostrativi e costituiscono meri esempi a supporto della Stazione appaltante, alla cui totale discrezionalità è rimessa la scelta dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica ritenuti più adeguati alla gara, **ferme restando la pertinenza e la proporzionalità degli stessi all’oggetto della gara**. I criteri di cui alle tabelle C sono tratti dal d.m. 11.10.2017 (CAM per servizi di progettazione).

A PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA						
	critero	max punti	n.	sub-criteri di valutazione	max punti D	max punti T
1	professionalità, adeguatezza desunta da n ... [max 3] servizi	...	1.1	Rispondenza dei servizi <b>resi</b> agli obiettivi della stazione appaltante, <b>che li aveva affidati</b> , dal punto di vista tecnologico	...	...
			1.2	Rispondenza dei servizi <b>resi</b> agli obiettivi della stazione appaltante, <b>che li aveva affidati</b> , dal punto di vista funzionale	...	...
			1.3	Rispondenza dei servizi <b>resi</b> agli obiettivi della stazione appaltante, <b>che li aveva affidati</b> , dal punto di vista dell’inserimento ambientale	...	...
			1.4	Grado di pertinenza <b>ed omogeneità</b> dei servizi, anche in termini di sola strumentalità, rispetto alle categorie .....	...	...
			1.5	Servizi eseguiti con lo scopo di ottimizzare il costo globale di costruzione	...	...
			1.6	Servizi eseguiti con lo scopo di ottimizzare il costo globale di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell’opera	...	...
			...	<b>Servizi eseguiti anche con lo scopo di migliorare il risparmio energetico e le prestazioni ambientali ....</b>	...	...
			TOTALE PUNTI			

In caso di progetti integrali il criterio di valutazione della professionalità e adeguatezza dell’offerta deve essere declinato per ciascuno degli aspetti strutturale, architettonico impiantistico (cfr. Linee Guida n. 1, par. VI, punto 1.8)

**MOTIVAZIONE MODIFICHE PROPOSTE AL PUNTO A**

Modifica finalizzata a specificare che la rispondenza dei servizi è riferita alla S.A. che aveva affidato i servizi simili e non a quella che sta pubblicando la gara, in linea con le procedure ordinarie di affidamento previste dal Codice (art. 36 e art. 157).

Il grado di “omogeneità” tra servizi simili e servizi in gara può trarre in inganno, in quanto la valutazione è inerente alla capacità del professionista di gestire un servizio e non deve limitarsi a considerare se i servizi simili possano rappresentare una eventuale soluzione per le opere in gara.

Il miglioramento energetico e ambientale, considerato nei servizi simili svolti dal concorrente, rappresenta il modo più efficace per valutare la preparazione dello stesso in tematiche attinenti ai CAM di cui al d.m. 11.10.2017.

ALLEGATO 1 – ESEMPIO DI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

B	[In caso di appalti di progettazione] CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA					
	<i>critério</i>	<i>max punti</i>	<i>n.</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>max punti D</i>	<i>max punti T</i>
1	Qualità dell’esecuzione del servizio e coerenza con la concezione progettuale	...	1.1	Precisione, esaustività ed efficacia della descrizione delle tematiche principali e della relativa metodologia di approccio	...	...
			1.2	Efficacia delle modalità di esecuzione del servizio anche con riferimento all’articolazione temporale delle varie fasi, misure/interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita	...	...
			1.3	Efficacia delle azioni e soluzioni proposte in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere	...	...
			1.4	Innovatività e originalità della proposta	...	...
			1.5	Efficacia ed efficienza delle modalità di interazione/integrazione con la committenza nelle diverse sedi (conferenza dei servizi, acquisizione pareri, validazione e approvazione del progetto, procedure espropriative, ecc.)	...	...
			1.6	Rispondenza alle esigenze della committenza/utenza finale e al generale contesto territoriale e ambientale delle eventuali proposte migliorative rispetto al livello progettuale precedente a quello a base di gara <i>[in caso di affidamento di tutti i livelli di progettazione]</i> Rispondenza alle esigenze della committenza/utenza finale e al generale contesto territoriale e ambientale delle eventuali proposte migliorative rispetto agli aspetti tecnici del capitolato speciale	...	...
			1.7	Possesso di un certificato di conformità del sistema di gestione ..... <i>(indicare il sistema di gestione ad esempio della salute e sicurezza dei lavoratori)</i> ” alla/e norma/e ..... <i>[indicare le norme/standard internazionali di riferimento, ad es.: OHSAS 18001:2007]</i> nel settore/ambito ..... <i>[ad.es: EA 34]</i> , idonea, pertinente e proporzionata al seguente ambito di attività: ..... <i>[indicare lo scopo del certificato/campo di applicazione]</i> , in corso di validità, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di	...	...

B [In caso di appalti di progettazione] CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA						
	<i>critério</i>	<i>max punti</i>	<i>n.</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>max punti D</i>	<i>max punti T</i>
1	Qualità dell’esecuzione del servizio e coerenza con la concezione progettuale	...		applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.		
			1.8	Possesso di un certificato di conformità delle misure di gestione ambientale a ..... [indicare il sistema EMAS o altri sistemi di gestione ambientale conformi all’art. 45 del Reg. CE 1221/2009 oppure indicare le norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali, ad esempio: UNI EN ISO 14001:2015] nel settore ..... [ad es. EA34] idoneo, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: ..... [indicare lo scopo del certificato/campo di applicazione] in corso di validità, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.	...	...
			1.9	Possesso di un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore ..... [ad es.: “nel settore EA 34”], idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: ..... [indicare lo scopo del certificato/campo di applicazione] in corso di validità, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.	...	...
			...	...	...	...
2	Adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa e	...	2.1	Coerenza, con la concezione progettuale, del gruppo di lavoro offerto anche in relazione all’eventuale presenza di risorse specialistiche per singoli aspetti di progettazione	...	...

ALLEGATO 1 – ESEMPIO DI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

<b>B [In caso di appalti di progettazione]</b>						
<b>CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA</b>						
	<i>critério</i>	<i>max punti</i>	<i>n.</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>max punti D</i>	<i>max punti T</i>
	coerenza con la concezione progettuale		2.2	Adeguatezza dei profili in relazione alla qualificazione professionale, alla relativa formazione, alle principali esperienze analoghe all’oggetto del contratto  [In alternativa, laddove la stazione appaltante abbia richiesto nell’offerta tecnica (punto 16 del disciplinare), specifiche professionalità del gruppo di lavoro]  Adeguatezza dei seguenti profili, in relazione alla qualificazione professionale, alla relativa formazione, alle principali esperienze analoghe all’oggetto del contratto: - ... - ...	...	...
			2.3	Efficacia e funzionalità degli strumenti informatici messi a disposizione per lo sviluppo e gestione del progetto	...	...
			...	.....	...	...
<b>TOTALE PUNTI</b>					...	...

<b>B [In caso di appalti di direzione lavori]</b>						
<b>CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA</b>						
	<i>critério</i>	<i>max punti</i>	<i>n.</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>max punti D</i>	<i>max punti T</i>
1	Efficacia delle modalità di esecuzione del servizio	...	1.1	Precisione ed esaustività della proposta di organizzazione dell’ufficio di direzione lavori ed efficacia delle modalità di esecuzione del servizio	...	...
			1.2	Efficacia delle attività di controllo e sicurezza in cantiere	...	...
			1.3	Efficienza delle modalità di interazione/integrazione con la committenza	...	...
			...	.....	...	...
2	Adeguatezza della struttura tecnico - organizzativa	...	2.1	Adeguatezza e consistenza del gruppo di lavoro adibito all’esplicitamento delle diverse fasi attuative del servizio nonché delle risorse strumentali messe a disposizione	...	...
			2.2	Adeguatezza dei profili in relazione alla qualificazione professionale e alle principali esperienze analoghe all’oggetto del contratto  [oppure, laddove la stazione appaltante abbia richiesto nell’offerta tecnica (punto 16 del disciplinare), specifiche professionalità del gruppo di lavoro]	...	...

<b>B [In caso di appalti di direzione lavori] CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA</b>						
	<i>critério</i>	<i>max punti</i>	<i>n.</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>max punti D</i>	<i>max punti T</i>
				Adeguatezza dei seguenti profili, in relazione alla qualificazione professionale e alle principali esperienze analoghe all’oggetto del contratto: - ... - ...		
			...	.....	...	...
<b>TOTALE PUNTI</b>					...	...

<b>C CRITERI PREMIANTI DI CUI AL D.M. 11 OTTOBRE 2017 (CAM)</b> “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” <i>[In caso di applicabilità di altro d.m. emanato dal Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare sostituire i sottostanti criteri con quelli ivi previsti]</i>			
<i>n.</i>	<i>criteri di valutazione</i>	<i>max punti D</i>	<i>max punti T</i>
1	Capacità tecnica dei progettisti (cfr. punto 2.6.1) <b>dimostrata tramite possesso di certificato, rilasciato da organismo di certificazione accreditato o da ente formatore autorizzato, in materia di miglioramento energetico, ambientale e prestazionale.</b>	...	...
2	Miglioramento prestazionale del progetto (cfr. punto 2.6.2) <b>rispetto alle indicazioni del progetto del servizio, redatto dalla stazione appaltante, o del livello precedente di progettazione, i cui elaborati sono allegati alla documentazione di gara</b>	...	...
3	<b>Sistema di monitoraggio dei consumi energetici (cfr. punto 2.6.3)</b>	...	...
4	<b>Materiali rinnovabili (cfr. punto 2.6.4)</b>	...	...
5	<b>Distanza di approvvigionamento dei prodotti da costruzione (cfr. punto 2.6.5)</b>	...	...
6	<b>Bilancio materico (cfr. punto 2.6.6)</b>	...	...
<b>TOTALE PUNTI</b>		...	...

**MOTIVAZIONE MODIFICHE PROPOSTE AL PUNTO C**

Le modifiche proposte sono dettate dalla consapevolezza che, nell’ambito di procedure di affidamento di servizi di architettura e ingegneria, gli unici elementi di valutazione relativi ai CAM possano essere riferiti alle esperienze maturate dal concorrente nella progettazione di opere in cui siano stati rispettati criteri di miglioramento energetico e ambientale, nonché ai suggerimenti di miglioramento prestazionale del progetto da realizzare, desumibili dalla relazione metodologica.

Inoltre si ritiene che il miglioramento prestazionale dell’opera possa essere richiesto solo sulla base di un progetto esistente per la stessa opera (progetto del servizio o livello precedente di progettazione, i cui elaborati siano allegati ai documenti di gara) con un livello di approfondimento che consenta di proporre eventuali miglioramenti e non una mera elencazione di principi teorici.

Infine si sottolinea che criteri come quelli relativi al sistema di monitoraggio dei consumi energetici, ai materiali rinnovabili, alla distanza di approvvigionamento dei prodotti da costruzione, al bilancio materico non possono essere richiesti in fase di gara per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria, in quanto valutabili solo per l’esecutore dei lavori.



## SCHEMA DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

### A. PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA

Relazione contenente la descrizione di n.....[*indicare max 3*] servizi svolti ~~negli ultimi dieci anni~~ **dall’inizio dell’attività professionale sino alla data di pubblicazione del bando** relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento, aventi le seguenti caratteristiche

- .....

*[specificare, se ritenuto opportuno e/o necessario, gli elementi che il concorrente deve descrivere ai fini della valutazione dell’offerta tecnica, in base alle specifiche esigenze della stazione appaltante]*

### B. [In caso di appalti di progettazione] CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA]

Relazione con la quale il concorrente illustra la propria proposta sviluppata secondo quanto specificato nei sub-criteri di valutazione, in particolare:

#### 1. con riferimento al criterio “qualità dell’esecuzione del servizio e coerenza con la concezione progettuale”:

- descrizione delle tematiche principali, della relativa metodologia di approccio e delle modalità di esecuzione dell’incarico, anche con riferimento al cronoprogramma seguito, nonché delle misure/interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita (1.1 e 1.2);
- descrizione delle azioni e soluzioni proposte in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere (1.3);
- descrizione degli elementi di innovatività e originalità della proposta (1.4);
- delle modalità di interazione/integrazione con la committenza nelle diverse sedi (1.5);
- descrizione delle proposte migliorative **rispetto alle indicazioni del progetto del servizio, redatto dalla stazione appaltante, o del livello precedente di progettazione, i cui elaborati sono allegati alla documentazione di gara** (1.6);
- ~~possesso di valutazioni di conformità (1.7, 1.8 e 1.9)~~ **allegare** la relativa certificazione.

#### 2. Con riferimento al criterio “adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa e coerenza con la concezione progettuale”:

- descrizione della struttura tecnico-organizzativa (organigramma del gruppo di lavoro) proposta per l’esecuzione dell’incarico, con elencazione dei professionisti personalmente responsabili dell’espletamento delle varie parti del servizio, con l’indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell’offerente, delle rispettive qualificazioni professionali, specificando il professionista incaricato dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche, nel rispetto della seguente composizione (2.1) ..... [*la stazione appaltante indica le professionalità minime richieste nel gruppo di lavoro, tenuto anche conto delle professionalità che ha richiesto nell’ambito dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica (titoli di studio/professionali)*];
- descrizione dei profili proposti, con riferimento alla qualificazione/formazione professionale e alle principali esperienze analoghe all’oggetto del contratto, allegando i curricula professionali (2.2)

*[In alternativa, laddove la stazione appaltante intenda valutare (punto 18 del disciplinare), solo specifiche professionalità del gruppo di lavoro] descrizione dei seguenti profili proposti, con riferimento alla*

qualificazione/formazione professionale e alle principali esperienze analoghe all’oggetto del contratto, **allegando** i *curricula* professionali (2.2):

- ...
- ...
- descrizione degli strumenti informatici messi a disposizione per lo sviluppo e la gestione del progetto (2.3).

**B. [In caso di appalti di direzione lavori] CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA**

**1. Con riferimento al criterio “efficacia delle modalità di esecuzione del servizio”:**

- descrizione dell’organizzazione dell’ufficio di direzione lavori e delle modalità di esecuzione del servizio (1.1)
- descrizione delle attività di controllo e sicurezza in cantiere (1.2)
- descrizione delle modalità di interazione/integrazione con la committenza (1.3)

**2. Con riferimento al criterio “adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa”:**

- descrizione della struttura tecnico-organizzativa (organigramma del gruppo di lavoro) proposta per l’esecuzione dell’incarico con l’indicazione delle generalità e delle professionalità dei tecnici adibiti alle diverse fasi attuative del servizio, nel rispetto della seguente composizione ..... *[la stazione appaltante indica le professionalità minime richieste nel gruppo di lavoro, tenuto anche conto delle professionalità che ha richiesto nell’ambito dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica (titoli di studio/professionali)]*, nonché descrizione delle risorse strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio (2.1);
- descrizione dei profili proposti, con riferimento alla qualificazione/formazione professionale e alle principali esperienze analoghe all’oggetto del contratto, **allegando** i *curricula* professionali (2.2) *[oppure, laddove la stazione appaltante intenda valutare (punto 18 del disciplinare), solo specifiche professionalità del gruppo di lavoro]*
- descrizione dei seguenti profili proposti, con riferimento alla qualificazione/formazione professionale e alle principali esperienze analoghe all’oggetto del contratto, **allegando** i *curricula* professionali (2.2):
  - ...
  - ...

**C. CRITERI PREMIANTI DI CUI AL D.M. 11 OTTOBRE 2017 (CAM) - Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici**

Relazione esplicativa con la quale il concorrente, **con riferimento alle indicazioni del progetto del servizio, redatto dalla stazione appaltante, o del livello precedente di progettazione, i cui elaborati sono allegati alla documentazione di gara**, illustra gli elementi significativi specificamente richiesti dal d.m. 11 ottobre 2017 **al fine di proporre un miglioramento dell’opera oggetto della gara**:

- al punto ..... del d.m. citato con riferimento a criterio .....
- al punto ..... del d.m. citato con riferimento a criterio .....

*[la stazione appaltante indica i punti e i criteri del d.m., tra i seguenti:*

- **punto 2.6.1 - Capacità tecnica dei progettisti [dimostrata tramite possesso di certificato, rilasciato da organismo di certificazione accreditato o da ente formatore autorizzato, in materia di miglioramento energetico, ambientale e prestazionale].**
- **punto 2.6.2 - Miglioramento prestazionale del progetto rispetto alle indicazioni del progetto del servizio, redatto dalla stazione appaltante, o del livello precedente di progettazione, i cui elaborati sono allegati alla documentazione di gara**

~~punto 2.6.3 - Sistema di monitoraggio dei consumi energetici~~

~~punto 2.6.4 - Materiali rinnovabili~~

~~punto 2.6.5 - Distanza di approvvigionamento dei prodotti da costruzione~~

~~punto 2.6.6 - Bilancio materico~~

#### **MOTIVAZIONE MODIFICHE PROPOSTE**

L'emendamento al punto A. è finalizzato ad aprire il mercato agli Operatori Economici che non hanno potuto alimentare il proprio curriculum negli ultimi anni a causa della crisi del mercato che ha pesantemente coinvolto il settore dei lavori pubblici.

Le modifiche proposte ai punti B. e C. sono dettate dalla consapevolezza che, nell'ambito di procedure di affidamento di servizi di architettura e ingegneria, gli unici elementi di valutazione relativi ai CAM possano essere riferiti alle esperienze maturate dal concorrente nella progettazione di opere in cui siano stati rispettati criteri di miglioramento energetico e ambientale, nonché ai suggerimenti di miglioramento prestazionale del progetto da realizzare, desumibili dalla relazione metodologica.

Inoltre si ritiene che il miglioramento prestazionale dell'opera possa essere richiesto solo sulla base di un progetto esistente per la stessa (progetto del servizio o livello precedente di progettazione, i cui elaborati siano allegati ai documenti di gara) con un livello di approfondimento che consenta di proporre eventuali miglioramenti e non una mera elencazione di principi teorici.

Infine si sottolinea che criteri come quelli relativi al sistema di monitoraggio dei consumi energetici, ai materiali rinnovabili, alla distanza di approvvigionamento dei prodotti da costruzione, al bilancio materico non possono essere richiesti in fase di gara per l'affidamento di servizi di architettura ingegneria, in quanto valutabili solo per l'esecutore dei lavori.